Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1982, n. **183.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmate a Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga al 31 dicembre 1980 dell'accordo sulla pesca firmato il 15 giugno 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1980 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere di lire ottocento milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunità europee nella sessione del 15 giugno 1980 e precedenti, è a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — MANNINO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Br 47349

Savezni sekretarijat za inostrane poslove izražava svoje poštovanje Ambasadi Republike Italije i u vezi note SSIP br. 47349 od 12. februara o.g. ima čast saopštiti Ambasadi da novčana naknada za ulov ribe italijanskih ribara u jugoslovenskim teritorijalnim vodama za godinu 1980. iznosi 800 miliona lira, odnosno 400 miliona za polugodišnji period.

Savezni sekretarijat za inostrane poslove napominje Ambasadi, da Republika Italija još nije uplatila novčanu naknadu za ribolov iz 1978. i 1979. godine i moli da se uplata zaostalih godina što je moguće prije reguliše.

Savezni sekretarijat za inostrane poslove koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izraze svog osobitog poštovanja.

Beograd, 12. mart 1980. godine

AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE

Beograd

TRADUZIONE NON UFFICIALE DAL SERBO-CROATO

Il Segretariato federale per gli affari esteri presenta i suoi complimenti all'ambasciata della Repubblica italiana e, con riferimento alla nota di questo Segretariato n. 47349 del 12 febbraio u.s., ha l'onore di comunicare che il canone per la pesca dei pescherecci italiani nelle acque territoriali jugoslave nel 1980 ammonta a 800 milioni di lire, e cioè 400 milioni per ogni semestre.

Il Segretariato federale per gli affari esteri nel far presente all'ambasciata che la Repubblica italiana non ha ancora pagato il canone per il 1978 e 1979, prega gentilmente di voler effettuare il pagamento per gli anni precedenti quanto prima.

Il Segretariato federale per gli affari esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'ambasciata della Repubblica italiana l'espressione della sua più alta considerazione.

Belgrado, 12 marzo 1980

ALL'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Belgrado

NOTA VERBALE

L'ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato federale per gli affari esteri e con riferimento alla nota verbale del Segretariato federale numero 47349 del 12 marzo u.s. relativa al canone dovuto per l'esercizio dell'attività di pesca in acque territoriali jugoslave per il 1980, ha l'onore di comunicare quanto segue.

Il Governo italiano è stato autorizzato dalle competenti autorità della Comunità economica europea, alle quali l'Italia ha trasferito la sua competenza in materia di relazioni di pesca con i Paesi terzi, ad accettare di pagare la somma di 800 milioni di lire in contropartita del mantenimento provvisorio fino al 31 dicembre 1980 del regime di pesca derivante dall'accordo del 15 giugno 1973 tra l'Italia e la Jugoslavia, secondo le modalità indicate nella menzionata nota verbale.

L'ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Segretariato federale per gli affari esteri la espressione della sua più alta considerazione.

Belgrado, 27 giugno 1980

F.to A. CAVAGLIERI

AL SEGRETARIATO FEDERALE PER GLI AFFARI ESTERI

Belgrado

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1982, n. **184**.

Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al ripristino e al funzionamento dell'acquedotto pugliese danneggiato in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 e di quelli successivi, nonché a tutte le altre iniziative occorrenti per garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni servite dall'acquedotto predetto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per assicurare l'approvvigionamento idrico delle zone servite da l'acquedotto pugliese in relazione ai danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 e di quelli successivi, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei pirncipi generali dell'ordinamento giuridico, provvede:

a) alla realizzazione delle opere occorrenti per la sistemazione definitiva, anche mediante collegamenti sostitutivi, del tratto del canale principale in galleria dell'acquedotto pugliese dalle sorgenti di Capo Sele a Calitri, nonché all'eventuale collegamento di pozzi e sorgenti con l'acquedotto predetto;

b) alla esecuzione degli interventi di ripristino e di consolidamento della galleria danneggiata dagli aventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

c) alla adozione di qualsiasi altro intervento diretto a garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico delle zone servite dall'acquedotto pugliese.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla precedente lettera *c*), il presidente della Cassa per il Mezzogiorno agisce in conformità alle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 2.

Il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, nell'esercizio dei poteri di cui al precedente articolo 1, si avvale direttamente degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno e di quelli dell'Ente acquedotto pugliese e può chiedere, per singoli atti, l'intervento di uffici o di dipendenti di amministrazioni statali, regionali, comunali o di altri enti pubblici.

Art. 3.

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 1 per l'affidamento delle opere e per la stipulazione di tutti i contratti necessari all'espletamento dell'incarico, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno agisce in deroga alle norme previste dalle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, 8 agosto 1977, n. 584, 30 marzo 1981, n. 113 e 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 4.

Il presidente della Cassa per il Mezzogiorno redige apposita contabilità speciale per tutta l'attività svolta nell'esercizio dei poteri conferitigli con il presente decreto. Su di essa, nonché su tutti gli atti e provvedimenti posti in essere dal presidente della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione del presente decreto, il controllo è esercitato dal collegio dei revisori dei conti esistente presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 5.

I poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno dal presente decreto cessano il 30 giugno 1982. Prima di tale data è in facoltà del presidente stesso di consegnare agli enti ed alle amministrazioni competenti alla relativa gestione le opere realizzate. Nei rapporti giuridici in corso di svolgimento alla data di cessazione dei poteri subentrano le amministrazioni e gli enti ai quali, secondo le norme vigenti, fanno capo le relative competenze.

Il completamento delle opere in corso di esecuzione è curato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 6.

Entro tre mesi dalla data di cessazione dei poteri del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, i Ministri per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei lavori pubblici riferiscono al Parlamento sull'attività svolta dal presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 7.

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 il presidente della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato ad attivare i necessari mutui di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Per l'immediato avvio degli interventi la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assicurare i necessari fondi con apposite anticipazioni di cassa.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE — ZAMBERLETTI — NICOLAZZI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 2

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 marzo 1982.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e dei punti di contingenza ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione delle pensioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente la perequazione delle pensioni in corso d'anno;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 6071 in data 10 marzo 1982;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento degli elementi che determinano la perequazione delle pensioni a decorrere dal 1° maggio 1982;

Decreta:

Per gli effetti di cui alle disposizioni dell'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, la variazione dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra il periodo agosto 1981-novembre 1981 ed il periodo aprile 1981-luglio 1981, è risultata pari a + 4,1 per cento, e la quota aggiuntiva, derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di contingenza, accertati in relazione ai periodi suddetti nel numero di 11, per il valore unitario di ciascun punto fisso in L. 1910, è risultata pari a L. 21.010 mensili.

Roma, addì 30 marzo 1982

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2110)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1248.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Napoli.

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Napoli, via Miano, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 14

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1249.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Senigallia.

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Senigallia (Ancona), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 15

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1250.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pace del Mela.

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Pace del Mela (Messina), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 16

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1251.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Putignano.

N. 1251. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Putignano (Bari), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 17

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1252.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Castellabate.

N. 1252. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Castellabate (Salerno), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 18

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1981.

IL COMITATO TECNICO

della sezione specializzata per il tabacco di cui all'art. 6 *del decreto-legge* 30 *novembre* 1970, *n.* 870 *convertito, con modificazioni, nella legge* 27 *gennaio* 1971, *n.* 3.

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, che istituisce la sezione specializzata per il tabacco in attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e ad integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme del regolamento (CEE) sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti (CEE) riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed in particolare i regolamenti (CEE) n. 1467/70 e 1468/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1697/71 del 21 luglio 1971, n. 1348/78 del 19 giugno 1978, n. 1979/79 del 5 settembre 1979, n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981 e n. 2728/81 della commissione del 10 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979 sulle disposizioni concernenti le operazioni di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa all'art. 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'organismo d'intervento;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977 che stabilisce all'art. 1 il termine di presentazione delle offerte di vendita all'intervento di tabacco gregio in foglia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1534/81 del Consiglio del 19 maggio 1981 che fissa, per il raccolto 1981, i prezzi d'intervento e le qualità di riferimento;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 ove sono pubblicati i prezzi di intervento per il tabacco in foglia del raccolto 1981, in vigore alla data della presente delibera;

Vista la deliberazione in data 22 dicembre 1981 con la quale il consiglio dell'amministrazione dell'AIMA nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico della sezione specializzata anche per la commercializzazione del prodotto 1981 l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-lege 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1981, regolandone altresì lo svolgimento, ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in foglia, procedendo ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 870 del 30 novembre 1970;

Ritenuto, infine che, pur quanto concerne l'affidamento delle operazioni di prima trasformazione e manipolazione del tabacco conferito all'intervento, si provvederà con successiva deliberazione, ai sensi dell'art. 7 § 1 del regolamento (CEE) n. 727/70;

Nell'adunanza del 25 marzo 1982;

Ha deliberato:

§ 1 - *Atto disciplinare relativo all'intervento nel settore del tabacco in foglia, allo stato sciolto, del raccolto* 1981.

E' approvato l'unito atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi in attuazione della vigente regolamentazione comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia di produzione 1981 che viene allegato alla presente delibera per formarne parte integrale e sostanziale.

Tale disciplina concerne, in particolare, i servizi relativi:

a) allo stoccaggio provvisorio del tabacco sciolto;

b) alla valutazione del tabacco sciolto offerto all'organismo di intervento;

c) alla trasformazione ed al condizionamento del prodotto sciolto e conseguente stoccaggio provvisorio;

d) allo stoccaggio definitivo del prodotto ottenuto dalla trasformazione e dal condizionamento del prodotto sciolto.

§ 2 - *Stoccaggio dei prodotti sciolti.*

1) Il compimento delle operazioni di ricevimento, conservazione, governo ed attività connesse relative al tabacco greggio allo stato sciolto, di produzione 1981, per la parte non assicurata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato come previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 870 citato in premessa, è affidato dall'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco, mediante apposito contratto ed a seguito di trattativa privata, a parità di condizioni, ad enti di sviluppo cooperative, consorzi e loro organizzazioni e, occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare di cui al par. 1 nonché nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

2) L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi in foglia allo stato sciolto, è subordinata alla presentazione all'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti n. 47, entro le ore 14 del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente delibera e dell'allegato atto disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'AIMA e sottoscritta dal richiedente e, per le società od altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso. Alla domanda di cui sopra dovrà essere unita una scheda offerta con l'indicazione dei compensi richiesti per l'espletamento delle varie operazioni previste nell'atto disciplinare; tale scheda dovrà essere compilata secondo il modello allegato all'atto disciplinare suddetto.

Per le domande inviate per posta, o a mezzo di terze persone, che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.

3) Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società od altre persone giuridiche, la ragione e la denominazione sociale ed il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie provincie;

l'atto comprovante la piena disponibilità dei locali offerti per il periodo di durata del contratto.

La domanda deve essere corredata, per le ditte commerciali, del certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, per le società od altre persone giuridiche, dei seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto;

b) certificato della cancelleria del tribunale, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha firmato la domanda di cui al precedente punto 2) ha la rappresentanza legale della società richiedente.

Tutti i documenti presentati a corredo della suddetta domanda devono essere in carta legale e rilasciati non oltre tre mesi prima della data della domanda medesima.

4) L'ammissione alla trattativa è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta da tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco, dei requisiti stabiliti dall'art. 10 dell'atto disciplinare.

La sezione specializzata per il tabacco, scaduti i termini per la presentazione delle offerte di cui al punto 2), procede al più presto all'apertura delle buste presentate regolarmente nei termini e verifica la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse allegati.

Ove necessario, assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dei documenti.

Successivamente, provvede per l'accertamento dell'idoneità dei magazzini offerti per lo stoccaggio.

Esperiti i suddetti adempimenti, la sezione specializzata procede all'espletamento della trattativa privata con gli offerenti ed alla stipula dei relativi contratti, in conformità di quanto previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303.

§ 3 - *Perizia ed acquisto dei tabacchi sciolti.*

Le operazioni connesse con l'acquisto e la perizia dei tabacchi sciolti di produzione 1981 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e, in particolare dal capo II.

§ 4 - *Trasformazione e condizionamento dei tabacchi sciolti.*

Il servizio di trasformazione e condizionamento dei tabacchi in foglia allo stato sciolto, acquistati dall'organismo d'intervento, è affidato mediante appositi bandi di gara indetti distintamente per varietà o gruppi di varietà, dal Ministro-Presidente, su delibera del comitato tecnico della sezione specializzata per il tabacco dell'AIMA.

Le offerte di partecipazione a ciascuna gara potranno essere presentate da tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, dispongono nel territorio della Repubblica italiana od in uno dei Paesi membri della (CEE) di impianti tecnicamente adeguati, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate dall'organismo di intervento italiano nei bandi di gara stessi.

Tali bandi di gara saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per estratto, nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità economiche europee.

In essi saranno precisati le operazioni poste in gara, il prezzo base d'asta, le modalità per la presentazione delle offerte, la procedura per la constatazione delle offerte e per la decisione su di esse, la descrizione degli impianti e la procedura per l'accertamento della idoneità degli stessi, gli adempimenti successivi all'aggiudicazione ed all'accertamento dell'idoneità degli impianti, gli obblighi dell'aggiudicatario, i controlli dell'organismo d'intervento nonché le modalità da osservare per il pagamento del servizio aggiudicato.

§ 5 - *Stoccaggio dei tabacchi in colli ottenuti dalla trasformazione del tabacco sciolto.*

Il servizio di stoccaggio definitivo dei tabacchi condizionati in colli, ottenuti dalla trasformazione e dal condizionamento dei tabacchi in foglia allo stato sciolto del raccolto 1981, sarà disciplinato nell'ambito dell'emanazione dell'atto disciplinare concernente l'affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria d'intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1981.

Roma, addì 25 marzo 1982

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

ATTO DISCIPLINARE

concernente l'affidamento dei servizi relativi all'attuazione della regolamentazione comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1981.

Capo I

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CONNESSE CON IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO

Art. 1.

Designazione dei centri di magazzinaggio provvisorio

Per l'intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1981 i «Centri di raccolta» ed i «Centri di 1ª trasformazione e di ammasso» di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970, saranno dislocati nei territori delle seguenti province come indicato nei regolamenti (CEE) n. 2468/72 e n. 772/75:

a) *«Centri di raccolta», dotati di una capacità di magazzinaggio provvisorio*:

Pavia - Alesandria - Asti - Trento - Verona - Vicenza - Padova - Rovigo - Udine - Piacenza - Ferrara - Firenze - Pisa - Arezzo - Siena - Perugia - Terni - Pesaro - Forlì - Ascoli Piceno - Viterbo - Roma - Frosinone - Pescara - Chieti - Isernia - Caserta - Benevento - Napoli - Avellino - Salerno - Foggia - Bari - Taranto - Brindisi - Lecce - Matera - Potenza - Cosenza - Palermo - Sassari.

b) *«Centri di prima trasformazione e di ammasso», dotati di una capacità di magazzinaggio provvisorio e di impianti di prima trasformazione e di condizionamento per il tabacco in foglia, nonché di una capacità di ammasso e di conservazione per il tabacco che ha subìto le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento*:

Alessandria - Pavia - Trento - Verona - Padova - Vicenza - Rovigo - Udine - Piacenza - Firenze - Arezzo - Ancona - Terni - Perugia - Viterbo - Frosinone - Latina - Roma - L'Aquila - Pescara - Chieti - Napoli - Caserta - Benevento - Avellino - Salerno - Taranto - Bari - Brindisi - Lecce - Sassari.

Art. 2.

Accertamento dell'idoneità dei «Centri di raccolta» dotati di una capacità di magazzinaggio provvisorio

L'AIMA-tabacco, ricevute le domande di ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi in foglia allo stato sciolto, con allegata scheda - offerta dei compensi richiesti per l'espletamento del servizio di cui trattasi, in conformità di quanto previsto nell'atto deliberativo al quale è unito il presente atto, presenta dettagliata relazione al comitato tecnico, comunicando il limite massimo di ciascun compenso da prendere a riferimento in sede di trattativa privata con le aziende assuntrici e contenuto nell'ambito dei massimali forfettariamente rimborsabili dalla C.E.E. allo Stato membro per il servizio stesso.

Dopo l'approvazione dei limiti suddetti e previa autorizzazione da parte del comitato tecnico, l'AIMA-tabacco procede all'accertamento dell'idoneità dei magazzini offerti, per l'espletamento del servizio in parola verificando, in particolare, la sussistenza dei locali e delle attrezzature indicate all'art. 10 del presente atto disciplinare. A tal fine, il capo di ciascun ufficio periferico provvede a nominare una o, se necessario, più commissioni di callaudo, ognuna composta di tre funzionari prescelti tra quelli all'uopo designati dalla direzione centrale della sezione specializzata per il tabacco.

Accertata l'idoneità dei magazzini di stoccaggio provvisorio, ciascun ufficio periferico trasmette alla direzione centrale AIMA-tabacco i verbali di collaudo.

Art. 3.

Trattativa privata per l'affidamento del servizio di stoccaggio

Il direttore della sezione specializzata provvede, quindi, alla convocazione delle ditte che hanno presentato offerta per il servizio di magazzinaggio provvisorio e che siano in possesso dei requisiti prescritti, procedendo ai sensi dell'art. 12, secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 870 del 30 novembre 1970, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, per il servizio non assicurato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, ad affidare, prioritariamente ed a parità di condizioni, il servizio in questione ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni e, occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nel presente atto disciplinare e nell'apposito contratto.

L'assuntore designato dall'AIMA-tabacco, effettuata la trattativa suddetta e, concordati con la stessa azienda i compensi per l'espletamento del servizio, è tenuta ad assolvere, preliminarmente, gli adempimenti previsti dai successivi articoli 5 e 6, in merito alla prestazione della garanzia per l'esatto adempimento del servizio da affidare e alla produzione delle polizze di assicurazione contro i rischi, nonché in merito al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Valutazione del tabacco in foglia, allo stato sciolto, ai fini della prestazione della garanzia per l'esatta esecuzione del servizio di stoccaggio, nonché per la stipula delle polizze assicurative.

Ai fini della prestazione della cauzione e delle assicurazioni, il valore del tabacco immagazzinato viene valutato come segue:

Varietà		
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C)	a L.	320.000 q.le
Bright	»	300.000 »
Burley	»	220.000 »
Maryland	»	240.000 »
Kentucky-Moro di Cori-Salento	»	280.000 »
Resistente 142 - Nostrano Gojano	»	320.000 »
Benevento e Brasile	»	200.000 »

Xanti Yakà . . .	a L.	320.000 q.le
Perustitza/Samsun	»	300.000 »
Erzegovina e ibridi derivati .	»	270.000 »
Round Tip - Sumatra e Scafati .	»	1.300.000 »
Paraguay e var. assimilate .	»	300.000 »

Art. 5.

Cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali

Prima della sottoscrizione del contratto di stoccaggio, l'assuntore deve depositare presso la direzione centrale della sezione specializzata per il tabacco, via D. Galimberti n. 47 - Roma, ai sensi dell'art. 54 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, una cauzione di L. 30.000.000 (trentamilioni) a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e del valore del tabacco da affidare per la conservazione; tale cauzione può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria, secondo lo schema fornito dall'AIMA-tabacco; in tal caso la cauzione deve essere di durata almeno semestrale automaticamente rinnovabile per ognuno dei mesi successivi alla prima scadenza sino alla scadenza del periodo di tacita proroga previsto dal contratto stesso. L'accettazione della fidejussione è subordinata al miglioramento dei compensi concordati con la procedura di cui al precedente art. 3.

Ove fosse necessario proseguire il contratto oltre il periodo di proroga, l'assuntore è obbligato a produrre apposita cauzione per il periodo di ulteriore proroga che sarà indicato dall'AIMA-tabacco.

Entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stata ultimata l'introduzione dell'ultima partita di tabacco in magazzino, l'assuntore deve depositare presso la direzione centrale dell'AIMA-tabacco una cauzione integrativa della precedente, in modo tale che il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente al dieci per cento del valore complessivo del tabacco immagazzinato, determinato ai sensi del precedente articolo.

Tale cauzione potrà essere ridotta proporzionalmente, su richiesta dell'assuntore e dopo autorizzazione dell'AIMA-tabacco, per il valore corrispondente al quantitativo del tabacco uscito dal magazzino, determinato nel modo sopra indicato.

La cauzione potrà essere svincolata per intero non appena l'intero quantitativo affidato all'assuntore risulterà riconsegnato all'AIMA-tabacco e, in ogni caso, dopo la verifica di regolarità del servizio e dei conti presentati dall'assuntore per la conseguente liquidazione dei compensi spettanti.

L'assuntore è tenuto, in ogni caso, al risarcimento all'AIMA-tabacco dei danni o di eventuali diminuzioni di valore del tabacco affidato in custodia, che siano rilevati dai periti della stessa Azienda alla presenza dell'assuntore, e che non siano, in tutto o in parte, rimborsati, per qualsivoglia ragione, da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

Art. 6.

Polizze assicurative contro rischi vari

L'assuntore è tenuto ad assicurare il tabacco dell'organismo d'intervento contro i seguenti rischi, essendo dovuto all'AIMA-tabacco stessa nel verificarsi degli eventi previsti, il pagamento dell'indennizzo:

A. a) incendio, compresa l'azione del fulmine;

b) dolo e colpa grave delle persone di cui lo stesso assuntore deve rispondere a norma di legge;

c) scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;

B. furto, primo rischio assoluto.

La prima introduzione di tabacco in magazzino è subordinata, quindi, alla consegna delle seguenti polizze, da parte dell'assuntore, alla direzione centrale dell'AIMA-tabacco:

1) una polizza contro i rischi di cui alla precedente lettera *A.* per un valore fisso e per un valore flottante da indicarsi in contratto e da stabilirsi dall'AIMA-tabacco, dopo che sia stato stimato dalla stessa il quantitativo presunto di tabacco da immagazzinare, in relazione alle offerte che saranno presentate all'organismo d'intervento;

2) una polizza contro i rischi di cui alla precedente lettera *B.* per un valore fisso e per un valore flottante da indicarsi in contratto; tale valore deve, peraltro, corrispondere sempre al 10% del valore di cui al precedente punto 1).

Tali polizze devono avere la durata minima di sei mesi ed i premi dovranno essere corrisposti semestralmente alle compagnie assicuratrici. Le relative date di pagamento dovranno essere indicate, la prima volta, all'atto della stipula della polizza e, per i ratei successivi, in appositi atti di quietanza rilasciati dalle compagnie assicuratrici, nei termini previsti nelle condizioni generali di polizza, da consegnarsi alla direzione centrale AIMA-tabacco. La regolazione dei premi relativi ai valori flottanti sarà effettuata secondo la normale tecnica assicurativa.

Nel caso in cui il valore del tabacco affidato all'assuntore determinato ai sensi del presente articolo, dovesse superare il limite dei valori flottanti indicati in polizza a seguito di ulteriori introduzioni di tabacco disposte in magazzino, non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'assuntore è tenuto a provvedere all'immediato adeguamento dei valori assicurati, mediante polizza flottante o a mezzo apposite appendici alle polizze iniziali, secondo la normale tecnica assicurativa, purché venga costantemente garantita la copertura assicurativa dell'intero valore delle garanzie di cui alla lettera *A.*, nonché il mantenimento del rapporto stabilito per la garanzia di cui alla lettera *B.*, applicando al quantitativo complessivamente introdotto in magazzino il valore/kg. previsto per ciascuna varietà dall'art. 4.

In ogni caso, le polizze assicurative devono garantire l'automatica copertura dei rischi sopra descritti su semplice esibizione, da parte dell'assuntore, della copia della bolletta di carico e scarico consegnategli dall'AIMA-tabacco le quali fanno fede, a tutti gli effetti, del carico di magazzino e delle decorrenze delle variazioni documentate.

La società assicuratrice deve dichiarare nelle polizze assicurative di dare atto che le modifiche accordate al contraente nel testo dattiloscritto nelle polizze stesse, ove ricorressero, sono state concordate anche in deroga alle condizioni generali di polizza già stampate, vincolando le polizze stesse a favore della AIMA-tabacco nonché obbligandosi:

a) a riconoscere detto vincolo come l'unico dichiarato e riconosciuto;

b) a non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso dell'istituto vincolatario;

c) a pagare direttamente all'istituto vincolatario gli importi delle liquidazioni dei sinistri;

d) a notificare tempestivamente all'istituto vincolatario, a mezzo lettera raccomandata (contenente le generalità dell'assicurato, ovvero la denominazione o ragione sociale dello stesso, il numero di polizza, il magazzino di stoccaggio, il raccolto assicurato), l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, e comunque a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ritirata all'ufficio postale;

e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'AIMA-tabacco ed a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione stessa;

f) a rimborsare all'AIMA-tabacco, in caso di sinistro, il valore corrispondente alla media dei prezzi pagati e documentabili dall'AIMA-tabacco, per il quantitativo di tabacco acquistato che sia rimasto danneggiato o distrutto.

Art. 7.

Spese contrattuali

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti ai contratti sono a carico del contraente con l'AIMA-tabacco, ai sensi dell'art. 16-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Tali spese vengono versate dal contraente con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790. L'attestato del versamento sarà allegato al contratto come previsto dall'art. 1 della precitata legge.

Art. 8.

Stipula del contratto di stoccaggio

Verificata la regolarità della documentazione prodotta, l'AIMA-tabacco procede alla stipula del contratto di affidamento del servizio di stoccaggio provvisorio, nel rispetto delle condizioni generali fissate nel presente atto disciplinare.

La durata del contratto è fissata in sei mesi.

Qualora, alla data di scadenza del contratto, siano ancora giacenti in magazzino quantitativi di tabacco in foglia, in balle o ballette provvisorie in fascicoli di filze del raccolto 1981, l'assuntore è obbligato, alle stesse condizioni, alla prosecuzione tacita del servizio per altri 6 mesi dalla scadenza del contratto.

Per quanto riguarda il trattamento normativo, economico, assicurativo e previdenziale del personale utilizzato in magazzino, l'assuntore è obbligato all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'assuntore non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, ne subappaltare la gestione del magazzino.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto di stoccaggio del tabacco in foglia allo stato sciolto, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, che comportino variazioni alle condizioni del presente atto disciplinare, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'AIMA-tabacco stessa, salva la facoltà dell'AIMA dell'adeguamento delle condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cesseranno le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del prodotto dall'assuntore all'AIMA-tabacco.

Art. 9.

Penalità

Per ogni giorno di ritardo nella prestazione della cauzione integrativa, l'AIMA-tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero corrispondente al valore del compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino che risulta scoperto da cauzione.

Il calcolo di tale penalità sarà effettuato raffrontando la data di emissione dell'ultima bolletta definitiva da parte dell'AIMA-tabacco con la data della prestazione della cauzione integrativa.

In caso di sospensione della copertura assicurativa comunque determinatasi e riscontrata, l'AIMA-tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero equivalente al compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino per il quale viene sospesa la copertura assicurativa.

A tal fine fa fede la data di quietanza del premio rilasciata dalla compagnia assicuratrice.

Le penalità di cui al primo e terzo comma sono cumulabili.

Resta comunque salva la facoltà dell'AIMA-tabacco, in caso di inosservanza, per qualsivoglia motivo, degli obblighi contrattuali ed in particolare quelli previsti dagli articoli 5 e 6 del presente atto disciplinare, di risolvere il contratto di stoccaggio ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempienza contrattuale dell'assuntore, al quale saranno addebitate tutte le spese da sostenersi in conseguenza della risoluzione di cui innanzi.

Art. 10.

Locali e attrezzature indispensabili per l'espletamento del servizio di stoccaggio provvisorio

L'assuntore è tenuto a mettere a disposizione e ad adibire quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio di magazzinaggio provvisorio, in conformità di quanto previsto in contratto ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacco in foglia della capacità ricettiva di almeno q.li 500 di tabacco in balle provvisorie e di tabacco in foglia presentato a fascicoli di foglie.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerta deve essere di norma contenuta nel limite di kg 100/mq;

2) locale per isolare le partite in contestazione;

3) locale c/o cella attrezzata per eventuale prosciugamento del tabacco;

4) locale arredato ad uso ufficio;

5) locale per deposito materiale e sostanze per interventi fitosanitari, nel caso che a dette operazioni provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchi, regolarmente verificati dall'ufficio metrico, per la pesatura dei colli;

7) apparecchi per la determinazione dell'umidità del tabacco;

8) termometri per il controllo della temperatura delle masse e massette di fermentazione;

9) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti antiparassitari;

10) catturatore per insetti;

11) attrezzature ed indumenti protettivi;

12) illuminazione di tutti i locali;

13) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli e materiali vari;

14) muraletti e tavole per isolare dal pavimento le stive dei colli o le masse di fascicoli;

15) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti;

16) attrezzature antincendio;

17) stampi e registri vari i cui modelli saranno forniti dall'AIMA-tabacco;

18) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile;

19) energia per il funzionamento delle macchine, apparecchi e attrezzature.

Art. 11.

Obbligazioni generali dell'assuntore del servizio di stoccaggio provvisorio

L'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio deve provvedere, con propria organizzazione ed a proprio rischio, alle operazioni di ricevimento ed introduzione, nel magazzino, del tabacco ritirato dall'AIMA nonché alla sua conservazione, secondo le migliori regole tecniche.

L'assuntore è tenuto, inoltre, a provvedere al governo dei tabacchi in foglia presi in carico mediante il tempestivo compimento di tutte le necessarie operazioni, compresi i possibili rivolgimenti e i trattamenti antiparassitari anche preventivi, idonei ad evitare perdite, cali, avarie e ogni decadimento della qualità.

L'assuntore risponde verso l'AIMA-tabacco con la responsabilità del depositario, ai sensi del c.c., dei prodotti presi in carico nonché della buona conservazione di essi e della regolare e tempestiva esecuzione di tutti gli adempimenti indicati in contratto, fino al momento della presa in consegna da parte dell'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel magazzino, sistemate in conformità delle indicazioni dell'AIMA-tabacco, al fine di assicurare:

a) facile accessibilità ad ogni punto delle masse o delle stive;

b) possibilità di esecuzione delle operazioni di governo e della normale fermentazione;

c) esecuzione dei controlli.

Le stive dei colli e le masse di fascicoli devono essere formate e tenute distinte a seconda della varietà, qualità e provenienza, in conformità delle disposizioni che potranno essere impartite dall'AIMA, per ciascun magazzino.

L'assuntore deve dare all'AIMA-tabacco tempestiva notizia di tutti i fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie o perdite con conseguente scadimento di valore e/o diminuzione delle quantità.

Presso ogni centro di raccolta e ammasso provvisorio, a cura dell'assuntore, deve essere istituito e tenuto costantemente aggiornato un registro per tutti i movimenti del tabacco in entrata ed in uscita.

Un altro registro sarà istituito per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e/o gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'AIMA-tabacco, nonché di quello che ha assistito alla effettiva esecuzione dei lavori richiesti.

Il modello di detti registri sarà fornito dall'AIMA-tabacco.

Art. 12.

Adempimenti dell'AIMA-tabacco connessi con l'introduzione del tabacco in foglia nei centri di magazzinaggio provvisorio

All'entrata del tabacco nel locale di magazzinaggio provvisorio un funzionario dell'AIMA-tabacco, alla presenza dell'offerente-venditore, o di un suo rappresentante munito di regolare procura, e dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, o di un suo rappresentante:

1) *accerta*:

a) il peso lordo;

b) la tara degli involucri;

c) il peso netto del tabacco offerto all'intervento distintamente per grado o corona foliare a seconda della varietà.

L'accertamento del peso lordo si esegue pesando singolarmente o a gruppi tutti i ballotti provvisori distintamente per grado offerto.

L'accertamento della tara si esegue prelevando, in contraddittorio fra funzionario e venditore, l'imballaggio (tele, tavolette o casse) di un congruo numero di colli (almeno il 5%); se ne determina, quindi, il peso e si calcola la tara media per balla o balletta.

Il peso netto risulta dalla differenza fra il peso lordo e la tara.

Il peso netto del tabacco presentato in casse di filze si ottiene pesando al lordo ciascuna cassa e detraendo il peso della cassa.

Nel caso di tabacco presentato a fascicoli di foglie se ne accerta il peso netto mediante la pesatura diretta dei fascicoli;

2) *emette*, giornalmente: a) *bolletta definitiva* per il numero dei colli e per il peso netto del prodotto introdotto, quando nella medesima giornata ha luogo consegna e definizione della

perizia; b) *bolletta provvisoria* in tutti gli altri casi (mancata definizione della perizia nella giornata, introduzione parziale di una partita, mancato accordo finale in perizia, ritiro del prodotto da parte dell'offerente, etc.).

Sulla bolletta definitiva il funzionario dell'AIMA-tabacco deve riportare la detrazione di cui al punto 3) dell'art. 19 nonché la percentuale di umidità di cui al punto 4) dello stesso art. 19. Detta bolletta acquista, così, carattere di documento definitivo di prova della quantità e del relativo tasso di umidità del tabacco preso in carico dall'organismo di intervento e dato in consegna all'assuntore.

Art. 13.

Adempimenti dell'assuntore durante il servizio di magazzinaggio provvisorio

L'assuntore, oltreché alla conservazione del tabacco ricevuto, è tenuto ad eseguire, in conformità di quanto sarà previsto in contratto, tutte le operazioni che vengono effettuate nel magazzino tra cui:

1) prelevamento e trasporto del tabacco dall'ingresso del magazzino al piano della bilancia, pesatura e trasporto dal piano di bilancia al luogo dove si effettua la perizia; operazioni inerenti la perizia stessa e trasporto del tabacco a piè di stiva dei colli od al luogo di formazione delle masse per i tabacchi a fascicoli; eventuali lavori accessori;

2) formazioni di stive di balle o masse di fascicoli su pedane di legno;

3) rivolgimento e/o disfacimento e rifacimento delle masse o massette di tabacco in fascicoli;

4) prelevamento dalle stive di balle o dalle masse del tabacco da spedire;

5) confezionamento del tabacco da spedire secondo le indicazioni dell'AIMA;

6) riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) trasporto dei colli, o dei fascicoli da spedire, al piano bilancia e pesatura;

9) marcatura dei colli e compilazione distinte;

10) trasporto e carico dei colli e del tabacco in fascicoli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

11) mano d'opera necessaria al funzionamento delle macchine, apparecchi e attrezzi;

12) fornitura di mano d'opera e materiali necessari per il prelevamento ed il ricollocamento in stiva o masse dei prodotti per la visita ai fini della consegna all'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento o per controlli alla conservazione;

13) irrorazione del pavimento, del soffitto, delle pareti e degli infissi di tutti i locali e nebulizzazione in tutti gli ambienti con impiego di prodotti a base di Malathyon, piretro o prodotti similari;

14) esecuzione dei trattamenti antiparassitari disinfestanti a base di idrogeno fosforato o prodotti similari necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto; tali trattamenti debbono essere eseguiti obbligatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione dell'AIMA-tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto;

15) asportazione, trasporto e distruzione di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'AIMA-tabacco siano da distruggere, salvo ogni accertamento di responsabilità nella misura massima del 20%;

16) fornitura di mano d'opera ed attrezzature per tutti quei lavori non previsti, che verranno richiesti dall'AIMA-tabacco.

Inoltre, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'AIMA-tabacco competente per territorio, a mezzo servizio postale e con plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli del registro del carico e dello scarico relativo al movimento del tabacco, avvenuto nel mese precedente, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, disposti ed eseguiti nel mese precedente.

Art. 14.

Compensi dovuti all'assuntore per i servizi connessi con l'introduzione e il governo in magazzino, nonché per l'uscita dallo stesso relativamente al tabacco in foglia allo stato sciolto.

All'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, per le forniture ed i lavori appresso indicati, competono i seguenti compensi, a carico dell'AIMA-tabacco, i quali sono da intendersi IVA esclusa:

a) per la *giacenza* del prodotto in magazzino, un compen forfettario per mese e per quintale di giacenza del prodot calcolato in ragione dell'1/365 dell'importo annuo, per ogni gior di effettiva giacenza del prodotto, per la messa a disposizio e per l'impiego dei locali, delle attrezzature e del materia per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazio indicate all'art. 13 nell'atto disciplinare, connesse alla conser zione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzir secondo la buona tecnica;

b) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'*entrata* del bacco nel magazzino, un compenso forfettario per ogni quint netto di prodotto entrato nel magazzino;

c) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'*uscita* del bacco dal magazzino, un compenso forfettario per ogni quint netto di prodotto uscito dal magazzino;

d) per l'esecuzione delle *prestazioni sussidiarie* commiss nate dall'AIMA-tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmer accettate dall'AIMA-tabacco stessa, il compenso indicato a fian di ciascuna delle seguenti voci e per le prestazioni effetti mente rese:

1) trattamenti preventivi antitarlo a base di Malaty piretro e prodotti similari, un compenso forfettario per quinta

2) trattamento lotta antitarlo con fumiganti e gas (te peratura interna dei colli da 15 a 25°C); «Phostoxin» od al prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamer accettato dall'AIMA-tabacco con l'impiego di una tavoletta g 3 (tre), con sviluppo di g 1 (uno) di idrogeno fosfor per mc. di locale. Il compenso per l'impiego di uno dei de prodotti, ragguagliato per mc. di locale trattato, deve ess considerato, nella determinazione del volume per un'altezza m sima di m 7, restando inteso che altezze superiori che aum tano quindi il volume non indispensabile ai fini della conser zione, resteranno, nella determinazione del compenso, a car dell'offerente;

3) asportazione dal magazzino e trasporto al luogo de nato a distruzione del tabacco che a giudizio dell'AIMA-taba sia da distruggere, un compenso forfettario per ogni quint di tabacco distrutto, esclusi i casi in cui la distruzione ste sia resa necessaria in conseguenza di incuria, negligenza o co dell'assuntore del servizio;

4) per prestazioni di mano d'opera per lavori non esp samente indicati, compenso per ciascuna ora, comprensivo ol che della paga vera e propria, di ogni altro emolumento a curativo, previdenziale e di qualunque genere che resta a c pleto carico dell'assuntore. Tale spesa può rendersi necess per lavori con spesa a carico dell'AIMA-tabacco anche nel c di eventuali visite al prodotto da parte di acquirenti ed ag dicatari, nel caso di cessione dei prodotti stessi o per al motivo non specificatamente previsto.

Il compenso di cui al punto *b*) potrà essere liquidato richiesta dell'assuntore dopo l'ultimazione delle operazioni di trata, mentre gli altri compensi saranno liquidati alla scade del contratto, sempre dietro richiesta e presentazione di t i documenti previsti per il pagamento e di regolare conto liquidazione controfirmato dal capo dell'ufficio periferico l'AIMA-tabacco, nella cui circoscrizione trovasi il magazzi presentazione che dovrà avvenire non oltre due mesi dal term di scadenza del contratto ed uscita integrale dei prodotti magazzino.

Per eventuali rimborsi di servizi resi nell'interesse del c ferente, l'assuntore provvederà a farseli rimborsare direttame dall'interessato nel rispetto di quanto pattuito.

Il pagamento dei compensi sarà effettuato mediante ordi tivo diretto intestato a nome dell'assuntore a carico del qu sono tutte le imposte e tasse dovute, dopo presentazione di tura, in regola con le norme fiscali.

I compensi di cui sopra sono determinati nel loro amm tare nei singoli contratti da approvarsi nei termini dell'art della legge n. 303/66.

Art. 15.

Potestà dell'AIMA-tabacco

L'AIMA-tabacco può disporre o, a motivata richiesta dell suntore, autorizzare trasferimenti di prodotto in magazzini de stesso centro di intervento od in altri magazzini riconosci idonei, della stessa ditta o di altre ditte.

Nel caso di perdita o di avaria del prodotto derivante fatti eccezionali, eventualmente esclusi da copertura assicurati l'assuntore è tenuto a dare immediata comunicazione del qu titativo di prodotto danneggiato o perduto e ad adottare c immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il dan

L'assuntore deve consentire sempre l'accesso al magazzino ai funzionari AIMA ed alle persone al seguito degli stessi. A tale scopo, l'assuntore deve mantenere in servizio, durante l'orario normale di lavoro, un proprio incaricato che dovrà tenersi a disposizione dei funzionari predetti.

L'AIMA-tabacco si riserva il diritto di ritirare, in tutto od in parte, il prodotto immagazzinato, in qualsiasi momento della durata del contratto suddetto.

Nei casi di trasferimento di cui al primo comma ed in quelli che si rendessero comunque necessari per qualsivoglia ragione o causa, onde evitare deterioramenti, danni o avarie del prodotto, le spese e i rischi di trasferimento del prodotto sono a carico della parte nel cui interesse viene effettuato il richiesto trasferimento, ovvero della parte cui è attribuibile la causa del trasferimento medesimo o dell'eventuale risoluzione del contratto.

Nel caso di trasferimento disposto per intervenuta, dichiarata ed accertata indisponibilità del magazzino da parte dell'assuntore, per qualsivoglia ragione, tutte le spese ed i rischi di trasferimento restano a carico dell'assuntore.

Art. 16.
Cali di giacenza

Al termine del servizio di stoccaggio provvisorio e nel momento della redazione dell'ultima bolletta di uscita del tabacco dal magazzino di trasformazione, l'AIMA-tabacco provvede a verificare il calo di giacenza, accertando che lo stesso rientri in quello massimo stabilito dalla normativa comunitaria.

Qualora il calo di giacenza dovesse superare il calo massimo consentito, l'assuntore deve rimborsare all'AIMA-tabacco, per il peso mancante, il prezzo medio ponderato della varietà relativo alle quantità e qualità acquistate e ricevute in consegna dall'AIMA-tabacco.

Capo II

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CONNESSE CON L'ACQUISTO DEI TABACCHI IN FOGLIA ALLO STATO SCIOLTO

Art. 17.
Modalità relative alla presentazione delle offerte di tabacco in foglia allo stato sciolto all'organismo d'intervento

L'offerta di vendita all'intervento di tabacco greggio in foglia allo stato sciolto del raccolto 1981 deve essere presentata al competente ufficio periferico dell'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco, entro il 31 marzo 1982, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1977.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del produttore offerente;

b) varietà del tabacco ed anno di raccolta;

c) peso netto presunto del tabacco offerto ed indicazioni del peso di ciascun grado;

d) numero e qualità dei colli;

e) comune e contrada nella quale è stata effettuata la coltivazione;

f) luogo in cui trovasi il tabacco al momento dell'offerta;

g) centro di magazzinaggio provvisorio nel quale l'offerente chiede di consegnare il prodotto;

h) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare.

Le quantità di tabacco in foglia offerte all'intervento non possono essere inferiori ai kg 100.

I tabacchi in foglia offerti debbono essere presentati allestiti in balle provvisorie, in casse di filze ed in fascicoli di foglie, secondo le indicazioni della regolamentazione (CEE) e cioè:

varietà Bright - Balle provvisorie da kg 30/40. Umidità 16%;

varietà Burley, Maryland - Balle provvisorie da kg 30/40 oppure fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 19 %;

varietà Kentucky, Moro di Cori, Salento - Fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 23 %;

varietà Nostrano, Resistente 142, Gojano - Tabacco cernito in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso. Umidità 26 %;

varietà Beneventano, Brasile S. - Fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 24 %;

varietà Xanti Yakà, Samsum, Perustitza, Erzegovina e ibridi derivati - Balle provvisorie di kg 15/20 e in casse di ghirlande di filze 30/40 kg. Umidità 17 %;

varietà Round, Tip-Sumatra e Scafati - In fascicoli. Umidità 22 %;

varietà Badischer, Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C. - Tabacco cernito in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso. Umidità 26 %;

varietà Paraguay e ibridi derivati, Dragon Vert e Ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq) Semois, Appelterre - Foglie cernite a manocchi o a foglie sciolte orientate. Umidità 27 %.

Le casse, le balle provvisorie e i fascicoli debbono contenere materiale uniforme per qualità e raccolta ed essere ben confezionate.

Le casse, le tavolette ed i teli con cui è stato allestito il tabacco per la consegna all'Intervento non saranno restituiti all'offerente.

Art. 18.
Accertamento dell'ammissibilità all'intervento del tabacco in foglia

Ricevuta l'offerta di cui al precedente art. 17 l'AIMA-tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi offerti all'Intervento:

a) siano di produzione comunitaria;

b) siano di varietà ammessa all'Intervento;

c) siano presentati dai produttori o dai produttori-trasformatori purchè, in questo secondo caso, prima che il tabacco sia stato posto sotto controllo ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1726/70;

2) accertata l'ammissibilità, comunica all'offerente ed allo assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio la data ed il luogo nel quale dovrà essere consegnato il tabacco offerto.

L'offerente-venditore trasporta a sua cura e spese il tabacco offerto da scaricare da egli stesso sul piano di bilancia franco magazzino.

Art. 19.
Valutazione del tabacco in foglia allo stato sciolto

All'atto dell'introduzione del tabacco offerto, nel locale di magazzinaggio provvisorio «centro di raccolta» o «centro di trasformazione e d'ammasso», una commissione composta da funzionari designati dall'AIMA-tabacco e l'offerente, o un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo un regolare verbale, allo:

1) accertamento dell'accettabilità del tabacco offerto in ordine alla condizione che esso:

a) corrisponda alla varietà indicata nell'offerta;

b) sia classificabile in conformità delle caratteristiche specificate nell'allegato 1;

c) non presenti alcuna delle caratteristiche indicate nell'allegato 2;

d) abbia un tenore di umidità media non superiore o inferiore di oltre il 3 % all'umidità prevista.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono alla:

2) valutazione della qualità e delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi di intervento in vigore al momento della valutazione stessa;

3) determinazione della misura percentuale delle detrazioni per tabacco con caratteristiche inferiori alle minime (fuori grado);

4) determinazione della misura percentuale dell'umidità con correlativo adattamento che non deve superare il limite massimo del 3 % di quella ammessa, come detto alla precedente lettera *d*).

Le determinazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) debbono essere ottenute attraverso l'esame di tutti i colli costituenti il grado in esame.

La determinazione di cui al punto 4) si ottiene attraverso la media di almeno tre esami effettuati su altrettanti campioni formati con foglie prelevate da almeno il 15 % dei colli di ciascun grado.

I risultati dell'accertamento, in ordine alla verifica di accettabilità di cui al punto 1) ed alla valutazione e determinazione di cui ai punti 2), 3) e 4), sono riportati in apposito verbale di presa in consegna.

Art. 20.
Disaccordo tra venditore ed AIMA-tabacco e revoca dell'offerta all'intervento

Nel caso di mancato accordo su uno o più dei risultati delle operazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'art. 19, le parti indicheranno sul verbale gli elementi sui quali è stato raggiunto l'accordo e quelli sui quali non è stato raggiunto alcun accordo e di cui l'offerente chiede l'esame da parte di apposita commissione di perizia il cui risultato è vincolante per le parti, fatta salva la facoltà dell'offerente di revocare l'offerta di vendita all'intervento.

Nel caso di revoca dell'offerta di vendita da parte del venditore e/o nel caso di accertata inaccettabilità del prodotto offerto, o di parte di esso, l'offerente venditore resta obbligato a riportarlo nel proprio locale di deposito a sua cura e spese entro tre giorni dalla decisione di revoca o mancata accettazione della partita.

I colli in attesa della perizia o di restituzione al magazzino o locale di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizioni di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti nel magazzino.

E' lasciata facoltà all'offerente venditore di porre in essere, d'accordo con l'AIMA-tabacco, misure cautelative per facilitare l'identificazione dei colli o per impedirne la manomissione.

Durante il suddetto periodo di attesa, il tabacco resta in magazzino ad esclusivo rischio del venditore-offerente il quale ha facoltà di visitare il suo prodotto, nel normale orario di lavoro, alla presenza dell'assuntore del servizio di magazzinaggio e di un funzionario dell'AIMA-tabacco ed eseguire a sua cura e spese, se necessario, il rivolgimento dei colli o le operazioni ritenute utili ad assicurare la buona conservazione del prodotto.

Art. 21.

Commissione arbitrale

La commissione di perizia arbitrale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 sarà formata:

a) da un funzionario delegato dell'AIMA-tabacco;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente venditore;

c) da un perito, con funzioni di presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio fra i periti designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente, entro *dieci* giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'AIMA-tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

Il presidente entro *dieci* giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di nomina, da parte dell'AIMA, provvede a convocare, con comunicazione diretta all'AIMA-tabacco ed all'offerente, la commissione nello stesso magazzino provvisorio dove accerterà anche il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige il verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che dovranno però essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti, il Presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi al massimo entro cinque giorni successivi.

Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione, la perizia si intenderà definitiva, secondo la valutazione effettuata dall'AIMA-tabacco. In tal caso, l'offerente potrà ritirare il prodotto offerto, nel termine massimo dei tre giorni successivi.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti, secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, a revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori eseguiti, nonché delle spese inerenti la « giacenza » del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Art. 22.

Pagamento delle quantità di tabacco in foglia acquistate dall'organismo d'intervento

L'AIMA-tabacco provvederà al pagamento delle quantità di tabacco assunto in carico al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e sostanze estranee adattandole all'umidità ammessa ed applicando il prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità accertate.

Il pagamento sarà effettuato mediante ordinativo diretto intestato al venditore.

Capo III

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE E CONDIZIONAMEN IN COLLI DEI TABACCHI SCIOLTI ACQUISTATI DALL'ORGANISMO D'I TERVENTO

Art. 23.

Trasformazione e condizionamento

La sezione specializzata per il tabacco provvederà, median appositi bandi di gara, ad affidare il servizio di trasforn zione e di condizionamento dei tabacchi in foglia allo sta sciolto in conformità della procedura indicata dal comita tecnico nell'art. 4 dell'atto deliberativo al quale è unito il p: sente atto disciplinare.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI STOCCAGGIO DEI TABACCHI IN CO OTTENUTI DALLA TRASFORMAZIONE E DAL CONDIZIONAMENTO DEI BACCHI SCIOLTI ACQUISTATI DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO

Art. 24.

Stoccaggio definitivo dei tabacchi in colli

Il servizio di stoccaggio dei tabacchi sciolti trasformati condizionati in colli sarà affidato dalla sezione specializzata p il tabacco a seguito dell'emanazione di apposito atto discip nare relativo alle operazioni di intervento nel settore del bacco in colli.

ALLEGATO

TABACCO IN FOGLIA

Classificazione delle varietà per qualità prevista all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1727/70

1. BADISCHER GEUDERTHEIMER.

« Grumpen » (Primings)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal ros bruso al giallastro-verdognolo

Classe II Foglie sane e mature di colore dal bruno chia al giallastro-verdognolo. Ai margini le foglie possono ess ultramature e di colore bruno

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« Sandblatt » (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bru al giallastro-verdognolo, di lunghezza uniforme

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno chia al giallastro-verdognolo

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« Hauptgut » (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bru scuro al giallastro-verdognolo, a tonalità scura, di lunghe uniforme (1)

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno giallastro-verdognolo

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« Obergut » (Tips)

Foglie sane e mature, di colore dal bruno scuro al gi lastro-verdognolo, che presentano i requisiti minimi per l' tervento

2. BADISCHER BURLEY E

« Grumpen » (Primings)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al tagl di colore dal bruno chiaro al bruno rossastro

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno al g lastro-verdognolo. Ai margini le foglie possono essere ult mature

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« Sandblatt » (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al tagl di colore dal bruno chiaro al bruno rossastro, di lunghe uniforme

Classe II Foglie sane, mature, non friabili al taglio, colore dal bruno al giallastro-verdognolo

Classe III Foglie che non appartengono alla categoria e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

---

(1) Qualità di riferimento.

« Hauptgut » (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme (1)

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« Obergut » (Tips)

Foglie sane e mature, di colore bruno scuro e che presentano i requisiti minimi per l'intervento

3. VIRGIN D

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo-verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia (2)

Classe II Foglie sane e mature, aventi il giallo come colore di base; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo-verdognolo, con una tolleranza di due terzi della superficie della foglia

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

4. *a*) PARAGUAY e ibridi derivati; *b*) DRAGON VERT e ibridi derivati, PHILIPPIN, PETIT GRAMMONT (Flobecq), SEMOIS, APPELTERRE

Foglie basilari (Lugs)
Foglie mediane (Leaves)
Foglie apicali (Tips)

Per ogni corona si distinguono le classi seguenti:

Classe 1: foglie sane, mature, di buona combustibilità, di colorazione vivace, di tessuto sufficientemente integro, anche con leggeri difetti.

Classe 2: foglie sane con leggeri difetti di colorazione, di natura del tessuto, di maturità, ma di buona combustibilità (2)

Classe 3: foglie sane, con gravi difetti di colorazione (tendente al livido o verdastro), o di cobustibilità, o di integrità del tessuto, o di maturazione (eccessiva o insufficiente), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Classe supplementare relativa ai tabacchi raccolti foglia a foglia, e solamente alle foglie basilari:

Classe 1 S: foglie sane, mature, di buona combustibilità, con tessuto integro, leggero e di colorazione uniformemente vivace.

5. NIJKERK

Foglie basilari (Leaves)

Classe 1 Foglie mature, con tessuto lievemente gommoso, sostanzioso e integro, ancora resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona colorazione marrone più o meno scuro, vivace

Classe 2 Foglie poco gommose, con tessuto, nervatura e colorazione con qualche difetto di integrità

Classe 3 Foglie con tessuto cipollino, non gommoso, con difetti di cura e con danni parziali e non gravi da grandine e malattie, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

Foglie apicali (Tips)

Classe 1 Foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm) con tessuto gommoso sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione dal marrone al marrone scuro, di tonalità vivace

Classe 2 Sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm) con le stesse caratteristiche della classe 1, sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm) con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione, ad esclusione del verde bottiglia (2)

Classe 3 Foglie di varia lunghezza con accentuati difetti di maturazione, di colorazione (verde bottiglia), del tessuto (poco resistente, poco gommoso, malattie con difetti di cura), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

6. *a*) MISIONERO e ibridi derivati, *b*) RIO GRANDE e ibridi derivati

Prima qualità Foglie di oltre 45 cm di lunghezza, con tessuto non grossolano, giustamente essiccate, sufficientemente integre, di colorazione marrone-rossa, a tonalità vivace o abbastanza vivace, di combustibilità soddisfacente

(1) Qualità di riferimento.
(2) Foglie mediane superiori (Leaves): qualità di riferimento.

Seconda qualità Foglie di oltre 45 cm di lunghezza, con tessuto non grossolano, di colorazione chiara e leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità (1)

Terza qualità Foglie di oltre 35 cm di lunghezza, sane, con tessuto più o meno grossolano, di colorazione marrone a fondo rossastro o giallastro ma poco vivace, di combustibilità mediocre

Quarta qualità Foglie di oltre 30 cm di lunghezza, con difetti accentuati relativi all'integrità e alla consistenza del tessuto, colorazione che può essere scura, marrone più o meno verdastra, opaca, spessore eccessivo e tessuto grossolano. Combustibilità mediocre o non buona, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

7. BRIGHT

Grado A Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1)

Grado B Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano; sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore, che può andare dal giallo macchiato od abbronzato fino al giallo tendente al verde, ed anche con difetti di integrità

Grado C Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura, di colore giallo molto macchiato, o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

8. BURLEY I

Grado A Foglie di sufficiente maturazione senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziosi con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1)

Grado B Foglie di varia sostanza, sane, con qualche difetto di cura e d'integrità o di colore disforme

Grado C Foglie grossolane, a grana chiusa con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che, presentano i requisiti minimi per l'intervento

9. MARYLAND

Grado A Foglie di sufficiente maturazione con lievi difetti di cura, con pochissime sfumature abbronzate, di tessuto a grana media, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossastro di tonalità piuttosto vivace

Grado B Foglie di varia sostanza, prevalentemente leggera, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossastro anche disforme

Grado C Foglie grossolane, anche con qualche difetto di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

10. *a*) KENTUCKY e ibridi derivati; *b*) MORO DI CORT; *c*) SALENTO

Grado A: foglie di ampia paginatura, di giusta maturità, di tessuto sostanzioso ed elastico, ben curate e conservate, di colore marrone, senza difetto di integrità e di buona combustibilità.

Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetto di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità e di buona combustibilità (1).

Grado C: foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero o grossolano, con difetti di conservazione, di colore marrone disforme, con difetti di integrità anche accentuati.

11. *a*) FORCHEIMER HAVANNA II *c*); *b*) NOSTRANO DEL BRENTA; *c*) RESISTENTE 142; *d*) GOJANO.

Grado A Foglie di tessuto gentile, sufficientemente sostanzioso, a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità

Grado B Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattato secondo il sistema tradizionale, di colore marrone, anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1)

Grado C Foglie poco mature, di colore disforme anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura o del trattamento tradizionale e di conservazione e le foglie, molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

(1) Qualità di riferimento.

12. *a*) BENEVENTANO, *b*) BRASILE SELVAGGIO e varietà analoghe

Grado A Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, senza difetti di cura e fermentate, di colore marrone anche scuro purchè uniforme e con qualche difetto di integrità

Grado B Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1)

Grado C Foglie di tessuto grossolano, scure, con accentuati difetti di maturazione, di cura, di conservazione e di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

13. XANTI-YAKÁ

Grado A: foglie sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, e che possono presentare leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, di buon gusto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 15 cm.

Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm (1).

Grado C: foglie sufficientemente sane, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare difetti di cura, di tessuto in genere dal leggero al pesante, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate e conservabili, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di discreta combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm.

14. *a*) PERUSTITZA; *b*) SAMSUN

Grado A: foglie sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica-lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), e che possono presentare leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, di gusto buono, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm.

Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica-lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm (1).

Grado C: foglie sufficientemente sane, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica-lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, con difetti di cura, di tessuto in genere dal leggero al pesante, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate e conservabili, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di discreta combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm.

15. ERZEGOVINA e varietà simili

Grado A: foglie sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole anche accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 30 cm.

Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, e che possono presentare leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm (1).

Grado C: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole anche accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare difetti di cura, di tessuto in genere dal leggero al pesante, di colore da giallo a marrone, con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate e conservabili, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di discreta combustibilità.

La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm (1).

16. *a*) ROUND TIP, *b*) SCAFATI, *c*) SUMATRA I (2)

Grado A Foglie basilari suddivise mediamente secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza: 15 %;
2ª lunghezza: 55 %;
3ª lunghezza: 30 %.

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre

Grado B Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza: 60 %;
2ª lunghezza: 35 %;
3ª lunghezza: 5 %.

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari, comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre (1)

Grado C Foglie di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza: 10 %;
2ª lunghezza: 40 %;
3ª lunghezza: 50 %.

Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie.
b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.
c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo.
d) Foglie colpite per più del 25 % della loro superficie da malattie e da alterazioni provocate da parassiti.
e) Foglie che presentano residui antiparassitari.
f) Foglie immature o di colore verde carico.
g) Foglie placcate.
h) Foglie ammuffite o marcite.

(1) Qualità di riferimento.

(1) Qualità di riferimento.
(2) Definizione delle lunghezze:
1ª lunghezza: superiore o uguale a 38 cm;
2ª lunghezza: da 32 a meno di 38 cm;
3ª lunghezza: da 25 a meno di 32 cm.

i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide o accentuate.

j) Foglie di germogli.

k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi.

l) Foglie sporche con terra aderente.

m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3% il tasso di umidità fissato all'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1465/70.

ALLEGATO 3

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Sezione specializzata per il tabacco - V. Duccio Galimberti, 47
ROMA

Il sottoscritto . . . .
quale (1) . . . .
in relazione alla domanda di ammissione alla trattativa privata per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, governo e conservazione dei tabacchi sciolti racc. 1980, presi in carico dall'organismo d'intervento, che trasmette con la presente: dichiara:

a) di conoscere ed accettare senza alcuna eccezione o riserva le norme e condizioni comprese nell'Atto Disciplinare;

b) di accettare il sistema di prelevamento dei colli rappresentativi da tenere, sigillati e separati, come prova delle qualità introdotte in magazzino.

Per tutte le operazioni, forniture e lavori previsti dall'atto disciplinare, a carico dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, il sottoscritto chiede:

1) compenso forfettario, calcolato per quintale e per mese di *giacenza*, per i locali, le attrezzature, i materiali e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed inerenti al governo ed alla conservazione del tabacco secondo le regole della migliore tecnica:

L./q.le mese . . . . ( )

2) rimborso forfettario, per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'*entrata* del tabacco in magazzino:

L./q.le: . . . . ( )

3) rimborso forfettario, per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'*uscita* del tabacco dal magazzino:

L./q.le: . . . . ( )

4) rimborso forfettario, per q.le di prodotto, delle spese relative alla *irrorazione* del pavimento, del soffitto, delle pareti e degli infissi di tutti i locali e *nebulizzazione* in tutti gli ambienti con impiego di miscela di prodotti a base di Malatyon, Piretro o di prodotti similari:

L./q.le: . . . . ( )

5) rimborso forfettario, per trattamenti antiparassitari a base di *fumiganti e gas*: « Phostoxin » o altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettato dall'AIMA con l'impiego di una tavoletta da gr. 3 (tre), con sviluppo di gr 1 (uno) di idrogeno fosforato per ogni mc di locale. Compenso per l'impiego di uno dei detti prodotti, ragguagliato per mc di locale trattato:

L. . . . . ( )

6) rimborso forfettario, per le operazioni di *asportazione, trasporto* e *distribuzione*, di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'AIMA-tabacco siano da distruggere (salvo ogni accertamento di responsabilità).

L./q.le: . . . . ( )

7) rimborso forfettario, per la fornitura di *mano d'opera* da utilizzare per tutti quei lavori, non previsti, che verranno eventualmente richiesti dall'AIMA-tabacco.

L./ora . . . . ( )

8) spese per *giacenza*

L./q.le giorno . . . . ( )
da rimborsare a carico del conferente.

I compensi suddetti si intendono IVA esclusa.

Si dichiara, inoltre, che i compensi suddetti sono validi anche per la richiesta di rimborsi all'offerente in caso di revoca dell'offerta o nei casi previsti dall'Atto Disciplinare.

Roma, lì . . . .

L'offerente
. . . .

(1) Titolare della Ditta; Presidente; Legale rappresentante.

ALLEGATO 4

I prezzi di intervento per il tabacco in foglia del raccolto 1981 fissati con regolamento (CEE) n. 1534/81 del 19 maggio 1981 e tenuto conto del regolamento (CEE) n. 3398/81 del 27 novembre 1981 sono i seguenti, a decorrere dal 30 novembre 1981 (pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982).

VARIETA'	Categoria	Tabacchi in foglia prezzo d'intervento L./q.le	Umidità ammessa %
Bright	A	367.588	
	B	238.932	16
	C	183.794	
Burley I	A	270.218	
	B	175.642	19
	C	129.705	
Maryland	A	308.210	
	B	200.336	19
	C	147.941	
Kentucky, suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	A	369.534	
	B	235.372	23
	C	141.223	
Beneventano, Brasile selvaggio e varietà analoghe	A	245.400	
	B	191.719	24
	C	136.120	
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	A	457.960	
	B	355.008	26
	C	269.806	
Xanti	A	371.679	
	B	320.413	17
	C	237.106	
Perustitza	A	330.875	
	B	303.555	17
	C	221.595	
Samsun	A	372.149	
	B	341.421	17
	C	249.237	
Erzegovina	A	297.006	
	B	272.483	17
	C	193.463	
Round Tip	A	1.382.643	
	B	1.607.724	22
	C	578.781	
Virgin D	A	417.782	
	B	238.136	19
	C	91.912	

VARIETA'	Grado	Prezzi d'intervento L./q.le	Umidità ammessa %
Badischer Geudertheimer			
Prime foglie	I	322.564	
	II	261.635	
	III	207.874	
Foglie basse	I	390.660	
	II	315.396	
	III	254.467	26%
Foglie mediane	I	358.404	
	II	293.891	
	III	250.883	
Foglie apicali	I	240.131	

VARIETA'	Grado	Prezzi d'intervento L./q.le	Umidità ammessa %
Havanna			
Prime foglie	I	319.507	
	II	259.156	
	III	205.905	
Foglie basse	I	386.958	
	II	312.407	
	III	252.056	26%
Foglie mediane	I	355.008	
	II	291.107	
	III	248.506	
Foglie apicali	I	237.855	
Paraguay e ibridi derivati			
Foglie basse	IS	440.576	
	I	372.795	
	II	305.014	
	III	237.233	
Foglie mediane	I	406.686	
	II	338.905	27%
	III	271.124	
Foglie apicali	I	338.905	
	II	271.124	
	III	203.343	
Badischer Burley			
Prime foglie	I	488.318	
	II	381.231	
	III	239.875	
Foglie basse	I	522.586	
	II	419.782	
	III	325.545	25%
Foglie mediane	I	428.349	
	II	329.829	
	III	252.726	
Foglie apicali	I	214.174	

(1982)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tanino Crisci S.r.l. di Casteggio (Pavia), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mupi, con sede in Firenze stabilimento in Bracciolini (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Cavi Pirelli» di Milano, stabilimento di Livorno, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricagni, con sede in Milano e stabilimento in Milano e Dorno (Pavia), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Tessile della Lombardia di Desio (Milano), è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibro, uffici della sede di Torino e stabilimento in Quarona Sesia (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Toce S.p.a., con sede in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane Tessile di Desio (Milano), è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Giulia S.r.l., con sede in Dovadola (Torino), è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Giulia S.r.l., con sede in Dovadola (Torino), è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Bondi di Forlì, è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Bondi di Forlì, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.R. Fonderia Ernesto Redaelli, con sede in Torrecuso (Benevento), è prolungata al 24 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.R. Fonderia Ernesto Redaelli, con sede in Torrecuso (Benevento), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Liquirizia Zagarese, con sede in Surdo di Rende (Cosenza), è prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazoini di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Liquirizia Zagarese, con sede in Surdo di Rende (Cosenza), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasquali Macchine Agricole, con stabilimento in Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MIA di Repetto Pietro & C. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 25 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FA.PA.AS. NEW, con sede in Seguro di Settimo Milanese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980, al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Bertoli V. e C. S.n.c., con sede in Omegna (Novara) e stabilimento in frazione Bagnella di Omegna (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Styl Varzi, con sede e stabilimento in Varzi (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 15 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Meccaniche Sessane O.M.S., con stabilimento in Piedimonte di Sessa (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Todini Sud, con sede in Pomezia, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Temsa (Gruppo CIR), con sede legale in Leinì (Torino) divisione Sella-Gum - Stabilimento di Corsico (Milano) e Paderno Dugnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tipografia Pompei, con stabilimento in Pompei (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisa Imballaggi, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotografica stabilimento in Caserta e sede sociale in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria Prodotti Alimentari, con sede e stabilimento in Varese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1979 al 2 settembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria Prodotti Alimentari, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 2 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria Prodotti Alimentari, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 2 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria Prodotti Alimentari, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 1° giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria Prodotti Alimentari, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 7 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria Prodotti Alimentari, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria Prodotti Alimentari, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria Prodotti Alimentari, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria Prodotti Alimentari, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria Prodotti Alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri, Novara e Varese, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorgente Appia di Roma, ora Appia S.p.a. stabilimento di Roma, è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Milani, con sede e stabilimento in Castiglione Olona (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2074)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982, n. 10.C.N./50.2602-C-79, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola azione « F/lli Tanfoglio » Mod. 9 mm corto, calibro 9 mm (canna mm 95), (caricatore n. 7 colpi), perché « arma tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 n. 10.C.N./50.2602-C-79, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola azione « F/lli Tanfoglio » Mod. 9 mm corto - calibro 9 mm (canna mm 95), (caricatore n. 12 colpi), perché « arma tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(2115)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione degli idonei del quarto concorso all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale e alla sezione dell'albo riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza (secondo elenco).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1982, con cui è stato pubblicato il primo elenco degli iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale e alla sezione di detto albo riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza del IV bando di concorso (decreto interministeriale 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 17 marzo 1979;

Considerato che i seguenti candidati hanno successivamente perfezionato la documentazione richiesta dagli articoli 8 e 9 del bando di concorso per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto interministeriale 28 febbraio 1979:

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale i seguenti candidati:

Abram dott. Giancarlo (agraria);
Amerio arch. Carlo;
Benvenuto arch. Michele;
Boatti arch. Giuseppe;
Bosincu ing. Francesco;
Costantino arch. Demetrio;
Cusani arch. Fabrizia;
Daina dott. Antonio (geologia);
D'Alfonso dott. Giovanni Evangelista (economia e commercio);
Dalmasso arch. Enzo;
D'Aponte dott. Tullio (economia e commercio);
Ellena ing. Giovanni;
Fenizi arch. Maria Grazia;
Finzi ing. Franco;
Fiorentino arch. Pierluigi;
Garau arch. Giorgio;
Manicardi arch. Enrico;
Mascherin Tallandini arch. Rossana;
Nappi arch. Salvatore;
Nardi arch. Guido;
Padovano arch. Gabriella;
Pirani dott. Alberto (agraria);
Pizzonia dott. Vincenzo (geologia);
Podestà arch. Valentino;
Sergi arch. Giovanni;
Sinopoli ing. Nicola;
Sommariva dott. Edi Vittorio (scienze statistiche);
Stanghellini arch. Stefano.

Art. 2.

Sono iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale nella sezione riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza i seguenti candidati:

Appetecchia dott. Enrico (giurisprudenza);
Baculo arch. Adriana in Giusti;
Bartolozzi arch. Gianpaolo;
Bastianini ing. Attilio;
Bedrone arch. Riccardo;
Benevento arch. Maria Gabriella;
Calamida arch. Renato;
Chiaia arch. Augusto;
Conti ing. Fernando;
Colombo arch. Loreto;
Crespi arch. Raffaella;
Cristiano ing. Renato;
Cusani arch. Fabrizia;
Del Nord arch. Romano;
De Meo ing. Pasquale;
Falvella arch. Giuseppe;
Fantini arch. Osvaldo;
Fenizi arch. Maria Grazia;
Finzi ing. Franco;
Fiorentino arch. Pierluigi;
Gambardella arch. Andrea;
Garau arch. Giorgio;
Grisotti arch. Marcello;
Guerrini ing. Carlo;
Jatta arch. Antonio;
Juvara arch. Romano;
Leoni arch. Luciana;
Malara arch. Empio;
Manicardi arch. Enrico;
Mazzuccato dott. Eraldo (scienze politiche);
Montanari arch. Armando;
Montanari ing. Marcello;
Morassutti arch. Bruno;
Nanni arch. Manfredo;
Nappi arch. Salvatore;
Nardi arch. Guido;
Padovano arch. Gabriella;
Passarelli arch. Ennio;
Petrangeli Papini ing. Luigi;
Piccarretta ing. Antonio;
Piroddi ing. Elio;
Ponti arch. Giulio;
Russo ing. Tullio;
Sinopoli ing. Nicola;
Tedeschi ing. Luigi;
Zaffagnini arch. Mario.

Roma, addì 16 aprile 1982

Il Ministro: NICOLAZZI

(2042)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi nove posti di ricercatore universitario presso le seguenti Facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di lettere e filosofia (posti 6):

gruppo di discipline n. 16 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 37 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 43 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 50 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 52 . . . . » 1

Facoltà di scienze politiche (posti 2):

gruppo di discipline n. 14 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 50 . . . . » 1

Scuola di studi islamici (posti 1):

gruppo di discipline n. 42 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Istituto universitario orientale di Napoli.

(2120)

REGIONE LOMBARDIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 33, IN ROMANO DI LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Romano di Lombardia e Martinengo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Romano di Lombardia e Martinengo, a:

due posti di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Romano di Lombardia (Bergamo).

(309/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Romano di Lombardia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Romano di Lombardia, a:

un posto di aiuto di radiologia:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Romano di Lombardia (Bergamo).

(310/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 40, IN IVREA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria presso l'ospedale di Ivrea

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria presso l'ospedale di Ivrea.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'U.S.L. in Ivrea (Torino).

(312/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 53, IN ARONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico (rettifica)

A rettifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 10 aprile 1982 si precisa quanto segue:

è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di psichiatria per i servizi psichiatrici territoriali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme previste nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Arona (Novara).

(313/S)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso e accettazione sanitaria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso e accettazione sanitaria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Palermo).

(307/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di oculistica (a tempo definito);

un posto di aiuto di pediatria del dipartimento di medicina riabilitativa (a tempo pieno);

un posto di aiuto di pediatria per la sezione immaturi (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(308/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 112-*bis* del 24 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitarie locali nn. 1-23, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico, disinfettore, infermiere professionale.

Istituti ospitalieri Valdesi - Ospedale Valdese di Torre Pellice - Ospedale di zona per lungodegenti e convalescenti, in Torre Pellice: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto programmatore.

Associazione dei comuni « Busto Arsizio - Valle Olona » - Ente responsabile dei servizi di zona - Unità socio-sanitaria locale n. 8, in Busto Arsizio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica (assegnato alle funzioni già svolte dal comune di Marnate).

Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Lecce: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di V livello funzionale e retributivo nella dotazione organica del personale.

Associazione dei comuni per i servizi della zona cremonese - Unità socio-sanitaria locale n. 51, in Cremona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto perito industriale e a posti di infermiere generico, presso il presidio ospedaliero cremonese.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 80.

Interventi per agevolare gli investimenti produttivi delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 31 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1.

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività artigiane ed espandere i livelli occupazionali secondo i propri indirizzi programmatici, agevola nuovi investimenti e l'ammodernamento tecnologico delle aziende concedendo:

a) contributi in conto interessi per crediti a medio termine concessi dagli istituti e aziende di credito autorizzati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni e integrazioni;

b) contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria effettuate da società di « leasing »;

c) contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni.

Titolo II

CONTRIBUTI SU MUTUI A MEDIO TERMINE DI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ART. 1

Art. 2.

I contributi in conto interessi per crediti a medio termine sono finalizzati ad agevolare la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di laboratori, l'acquisto di nuove macchine, impianti e attrezzature, nonché di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessarie all'attività delle imprese.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente comma la Regione si avvale della Cassa per il credito alle imprese artigiane e dei « plafonds » di contributo periodicamente assegnati a imprese artigiane del Veneto nel fondo istituto ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa medesima.

La Regione provvede a integrare con propri conferimenti le disponibilità finanziarie derivanti dall'assegnazione di detti « plafonds » di contributo nel limite massimo di un terzo della parte derivante da conferimenti statali.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede a definire con propria deliberazione i limiti e le modalità di utilizzo dei conferimenti regionali, di cui al comma precedente, da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 3.

Agli effetti dell'agevolazione disposta dal presente titolo il tasso a carico delle imprese artigiane è determinato nella misura del 60 per cento rispetto al tasso massimo da assumere come base ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La misura di cui al precedente comma è ridotta al 50 per cento per le imprese localizzate nelle aree definite marginali dal programma regionale di sviluppo o nei settori riconosciuti in stato di grave crisi occupazionale con apposita deliberazione della giunta regionale.

Per le operazioni di credito non superiori a 20 milioni e per quelle destinate alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti il tasso di cui al primo comma è elevato, in ogni caso, all'80 per cento e la durata massima dell'intervento non può superare 36 mesi.

Art. 4.

L'importo massimo e la durata dei finanziamenti ammissibili al contributo in conto interessi sono determinati con riferimento ai limiti massimi consentiti per effetto dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1980 e successive modificazioni.

Per le modalità di concessione dei contributi in conto interessi e per le limitazioni non disciplinate dalla presente legge valgono le norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Con periodicità trimestrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede, tramite il proprio ufficio regionale per il Veneto, a fornire alla giunta regionale adeguate informazioni sulla dinamica del credito agevolato, evidenziando le operazioni ammesse al contributo in conto interessi e quelle respinte, con la specificazione del motivato parere oltre al quadro finanziario relativo allo stato del fondo.

Con periodicità annuale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede, direttamente, a comunicare alla giunta regionale i dati consuntivi del credito agevolato, articolati per settori e per aree territoriali, con sufficienti elementi di valutazione socio-economica riferiti anche agli indirizzi programmatici perseguiti dalla Regione.

Titolo III

CONTRIBUTI SU OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 1

Art. 6.

I contributi regionali in conto canoni di locazione finanziaria sono finalizzati ad agevolare l'acquisizione di laboratori, impianti, macchine e attrezzature idonei all'aggiornamento tecnologico e al potenziamento dell'attività produttiva.

Per locazione finanziaria, agli effetti del presente titolo, si intende la locazione (correntemente denominata « leasing ») di beni immobili o mobili acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Ai contributi regionali di cui al primo comma non sono ammissibili gli organismi consortili ai quali sono erogabili le provvidenze disciplinate dalla legge regionale 17 aprile 1981, n. 14.

Art. 7.

Le domande intese a ottenere i contributi di cui all'articolo precedente devono pervenire alla giunta regionale, direttamente o tramite le cooperative artigiane di garanzia, non oltre sei mesi dal perfezionamento delle operazioni di locazione finanziaria.

A corredo della domanda deve essere prodotta la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;

b) copia del contratto di locazione finanziaria;

c) dichiarazione che per la stessa operazione non sono state chieste né concesse agevolazioni da altri enti pubblici;

d) relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi anche di carattere occupazionale cui tende l'investimento.

Art. 8.

I contributi di cui al presente titolo sono concessi nella misura del 7 per cento del valore originario dei beni oggetto della locazione a parziale copertura dei canoni anticipati alla

firma del contratto o comunque del primo canone corrisposto, nel limite massimale di contributo che in ogni caso non può essere superiore a lire 20 milioni. L'aliquota predetta è elevata all'8,50 per cento per le imprese operanti in aree definite marginali dal programma regionale di sviluppo.

In relazione all'irregolare svolgimento del rapporto di locazione e data facoltà alla giunta regionale di ridurre il contributo o di revocarne la concessione.

Titolo IV

CONTRIBUTI SU MUTUI A MEDIO TERMINE GARANTITI DALLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA C) DELL'ART. 1

Art. 9.

I contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia o dal loro consorzio regionale, finalizzati ad agevolare la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di laboratori, l'acquisto di nuove macchine, impianti e attrezzature, sono concessi nella misura del 5 per cento per le operazioni aventi i requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi decreti di attuazione.

I contributi sono concessi per importi massimi delle singole operazioni di lire 20 milioni e per una durata non superiore ai trentasei mesi.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo, le imprese artigiane interessate presentano la domanda alla giunta regionale per il tramite della cooperativa artigiana di garanzia di appartenenza la quale, con dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione, attesta:

a) l'effettiva destinazione del finanziamento da agevolare alle finalità stabilite dalla presente legge;

b) l'avvenuta ammissione del finanziamento alla fidejussione da parte della cooperativa artigiana di garanzia.

Alla domanda devono essere allegati un certificato recente di iscrizione dell'impresa nell'albo provinciale delle imprese artigiane e una attestazione dell'istituto o azienda di credito specificante la data di decorrenza dell'operazione e l'importo del capitale mutuato.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale e il relativo importo è erogato per il tramite dell'istituto o azienda di credito mutuante con modalità previste da apposita convenzione.

Titolo V

CRITERI GENERALI DI ATTUAZIONE

Art. 11.

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, determina, per ogni esercizio, i criteri prioritari per la concessione dei diversi contributi previsti dalla presente legge nell'ambito dei settori di interesse regionale tenendo conto particolarmente dei settori in cui si riscontra la presenza di una concentrazione produttiva o di una complessa dinamica di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nonché dei settori tecnologicamente più avanzati.

Contestualmente alla determinazione di cui al precedente comma, la giunta regionale indica le modalità attraverso le quali dovranno essere privilegiate le esigenze di investimento o finanziarie delle imprese operanti nei settori ritenuti prioritari.

Art. 12.

Nell'ambito dei criteri prioritari di cui all'articolo precedente sono privilegiate:

a) le necessità di ripristino dell'attività produttiva da parte di imprese colpite da evento naturale calamitoso, normalmente non coperto da assicurazione;

b) le necessità di trasferimento dell'attività produttiva da parte di imprese sottoposte a pubblico esproprio o a sfratto esecutivo o a ordine dell'autorità competente per inidoneità igienica o ambientale dei locali o delle lavorazioni;

c) le iniziative intraprese per agevolare la ricerca o la produzione di beni aventi per finalità migliori soluzioni per lo sfruttamento di fonti energetiche;

d) le iniziative idonee a incrementare l'attività produttiva delle imprese operanti prevalentemente sui mercati esteri;

e) le iniziative connesse a insediamenti produttivi in aree artigianali attrezzate o alla valorizzazione ambientale dei centri storici;

f) le iniziative intraprese nella Regione da lavoratori emigranti rimpatriati;

g) le iniziative attuate da imprese che occupano alle dipendenze almeno un lavoratore portatore di handicaps.

Art. 13.

L'ammissione al contributo in conto interessi di cui allo art. 2 della presente legge delle operazioni di credito non superiori a 20 milioni e di quelle destinate alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti presentate alla Cassa per il credito alle imprese artigiane è deliberata sulla disponibilità del fondo residuo dopo l'ammissione delle operazioni di altra natura.

Art. 14.

Gli interventi regionali previsti dalla presente legge non sono ammissibili per agevolare:

spese per l'acquisto di terreno o per opere di urbanizzazione primaria in zone destinate a insediamenti produttivi;

spese per locali non specificatamente adibiti ad attività produttive tranne che per mostre, uffici e magazzini la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del laboratorio;

spese per l'acquisto di mezzi di trasporto destinabili a uso promiscuo;

spese per mobili di arredamento anche d'ufficio o per altre attrezzature, macchine e impianti non direttamente collegabili all'uso produttivo nella specifica attività svolta nell'azienda;

spese per laboratori o macchinari la cui costruzione risale rispettivamente a oltre cinque anni e a oltre un anno.

Art. 15.

Le operazioni agevolate di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della presente legge possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa artigiana di garanzia e del consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia, in base ad apposite convenzioni con qualsiasi istituto o azienda di credito o società di « leasing », in conformità alle rispettive norme statutarie.

Art. 16.

Le disposizioni del titolo II della presente legge si applicano anche alle domande di contributo in conto interessi su operazioni di credito a medio termine non ammesse alle agevolazioni creditizie di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge stabiliti per l'esercizio 1981 in complessive L. 11.200.000.000, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo, cap. 196219760, del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 nelle seguenti misure:

per L. 7.500.000.000 dalla partita « rifinanziamento legge regionale intervento a favore dell'artigiancassa »;

per L. 1.700.000.000 dalla partita « interventi nel settore dell'artigianato »;

per L. 2.000.000.000 dalla partita « aumento finanziamento a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

Art. 18.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	11.200.000.000	11.200.000.000
In aumento:		
Cap. 022002050. — Conferimento regionale al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane . .	8.000.000.000	8.000.000.000
Cap. 022002052. — Contributi a imprese artigiane in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria (capitolo di nuova istituzione)	1.200.000.000	1.200.000.000

	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 022002053. — Contributi a imprese artigiane in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia	2.000.000.000	2.000.000.000
Totale in aumento . .	11.200.000.000	11.200.000.000

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1981, n. 81.

Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne della regione Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 31 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e sfera di applicazione della legge

La presente legge regola la pesca in tutte le acque pubbliche interne della Regione, continue e discontinue, sorgenti fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampienzza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico, generale interesse, come stabilito dall'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi di acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo interno così come delimitato dall'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, richiamato dall'art. 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le acque del lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata da effettuarsi entro un anno.

La regione Veneto redige un piano di settore per l'acquacoltura determinando l'elenco dei comuni i cui territori hanno natura e caratteristiche tali da poter realizzare impianti di acquacoltura. I comuni, così individuati, si dotano entro tempi stabiliti dal piano di settore, di strumenti urbanistici e norme relative che consentano la realizzazione di impianti di acquacoltura nel più rigoroso rispetto dell'ambiente e della legge n. 319 del maggio 1976 e successive modificazioni e aggiornamenti.

Art. 2.

Pesca e acquacoltura

Costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura gli organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.

La regione Veneto promuove, nel quadro della programmazione, l'attività di pesca, la conservazione e l'incremento degli organismi di cui al comma precedente e dei relativi ambienti, nonché la valorizzazione dell'acquacoltura.

Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di tali organismi.

Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli stessi.

Art. 3.

Attribuzioni in materia di pesca e di protezione del patrimonio ittico

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione, in materia di pesca nelle acque interne, sono delegate alle province, fatto salvo quanto è diversamente disposto nei successivi articoli.

La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale, poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla provincia nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca della delega.

La Regione e le province si avvalgono della collaborazione delle cooperative di pescatori professionali, delle associazioni o federazioni di pescatori dilettanti o sportivi, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche che operano nel territorio, dei sindacati dei lavoratori del settore ittico, del Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 56 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, degli istituti di ricerca, degli istituti universitari e di ogni altro ente e organismo che svolge la propria attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4.

Censimento delle acque e censimento di derivazione

Le province competenti per territorio, al fine di accertare le caratteristiche ecologiche e il conseguente grado di pescosità delle acque di cui all'art. 1, ne effettuano il censimento generale, avvalendosi dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav), secondo criteri definiti dalla giunta regionale.

Tale censimento deve essere effettuato almeno ogni cinque anni.

Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque comprese le derivazioni per le quali, ai fini della tutela del patrimonio ittico, con particolare riferimento all'art. 10 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, l'organo statale o regionale competente al rilascio è tenuto a richiedere il parere della provincia.

Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni di derivazione di acqua ai fini di pesca, piscicoltura, molluschicoltura e acquacoltura in genere, devono comunicare alla provincia le concessioni di derivazioni di acque che utilizzano, la quantità di acqua derivata, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione delle acque prelevate.

La Regione applica a carico del concessionario, che esercita l'attività per i fini di cui al comma precedente, un diritto di prelievo in conformità all'art. 2, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli introiti che ne derivano vengono assegnati alle province in base alle concessioni esistenti nel loro territorio per le finalità di cui alla presente legge.

Capo II

REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA, STRUTTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO, FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 5.

Regolamentazione della pesca

L'esercizio della pesca viene disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di pesca che il consiglio regionale, su proposta delle province, deve approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge in materia di uso di reti e di altri attrezzi permessi, con la descrizione sommaria degli stessi e l'indicazione del tempo e delle località in cui possono essere adoperati.

Il regolamento regionale stabilisce, inoltre, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie come pure la misura massima di ciascuna rete permessa, misura che non può essere oltrepassata nemmeno con l'unione o con il collegamento di più reti o parti di esse.

Il regolamento regionale di pesca deve prevedere, altresì, la classificazione delle acque in principali, secondarie e marittime interne e stabilire i periodi di divieto di pesca, gli arnesi

da pesca, le eventuali limitazioni dei capi catturabili e gli eventuali divieti di uso di determinate esche e pasture.

Le proposte delle province di cui al primo comma devono essere preventivamente sottoposte al parere delle rispettive commissioni provinciali per la pesca di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 6.

Commissione tecnica consultiva regionale per la pesca

Presso la giunta regionale è istituita la commissione consultiva regionale per la pesca.

Essa è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) l'assessore regionale preposto alla trattazione degli affari concernenti la pesca o suo delegato, che la presiede;

b) gli assessori alla pesca di ciascuna provincia o loro delegati;

c) il coordinatore del dipartimento servizi speciali per l'agricoltura;

d) il coordinatore del dipartimento per l'economia montana;

e) tre rappresentanti regionali designati dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo dei pescatori di professione;

f) sette rappresentanti designati dalle associazioni o federazioni nazionali e regionali dei pescatori dilettanti e sportivi, più rappresentative nell'ambito della regione Veneto;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) un rappresentante designato dell'Esav;

i) un rappresentante designato dall'unione regionale delle bonifiche;

l) un esperto di ittiobiologia designato dall'Università di Padova;

m) un rappresentante designato dalle associazioni dei produttori nel settore dell'acquacoltura;

n) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

o) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella Regione.

Funge da segretario un funzionario regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

Le designazioni di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), del secondo comma devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il presidente provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.

I componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma possono farsi sostituire da altro membro appartenente allo stesso ufficio.

La commissione regionale potrà avvalersi, di volta in volta, di esperti dei vari settori interessati.

Ai componenti la commissione che non appartengono agli organi istituzionali della Regione o non siano dipendenti della stessa, è corrisposta, con decreto del presidente della giunta regionale, una indennità di presenza nella misura di cui all'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

I componenti la commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La commissione deve essere costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Compito della commissione è di esprimere suggerimenti, pareri e proposte in ordine ai programmi di finanziamento in favore della pesca, della piscicoltura, dell'acquacoltura e della valorizzazione degli ambienti naturali, compresi in quest'ultimo, il drenaggio dei corsi d'acqua che sfociano nel mare e la costruzione di rifugi o ripari per le barche e le attrezzature dei pescatori di professione.

Art. 7.

Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca

Presso ogni provincia è istituita una commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne.

Essa è nominata con provvedimento del presidente della giunta provinciale ed è composta da:

a) il presidente della giunta provinciale, o un consigliere provinciale da lui delegato, che la presiede;

b) un rappresentante designato dall'ufficio regionale del genio civile;

c) il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, o suo delegato, per le province montane;

d) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

e) i rappresentanti dei pescatori di professione, se operanti nella provincia, designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale nel numero seguente:

sei per Venezia;
uno per Belluno;
uno per Vicenza;
uno per Treviso;
due per Verona;
quattro per Rovigo;
due per Padova;

f) tre rappresentanti designati dalle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi più rappresentative, organizzate a livello regionale e operanti nella provincia;

g) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella provincia;

h) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

i) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;

l) un rappresentante designato dalle comunità montane, per le province montane;

m) un rappresentante dei produttori del settore della molluschicoltura, relativamente alle commissioni provinciali di Venezia, Rovigo e Padova;

n) un rappresentante dei produttori del settore dell'acquacoltura.

Funge da segretario un funzionario nominato dal presidente della giunta provinciale.

I componenti della commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Le designazioni di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), del secondo comma devono pervenire al Presidente della giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.

I componenti di cui alle lettere *b*) e *d*) del secondo comma possono farsi sostituire da altro membro appartenente allo stesso ufficio.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La commissione deve essere costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione, oltre a fornire i pareri sulle proposte di regolamento regionale ed eventuali modifiche e sui provvedimenti delle province circa le limitazioni e i divieti temporanei, esprime suggerimenti e pareri su tutte le iniziative volte a incrementare e favorire la pesca, la piscicoltura, l'acquacoltura, la tutela della ittiofauna, la valorizzazione degli ambienti naturali e il coordinamento delle attività di pesca in aree omogenee.

Ai componenti la commissione è corrisposto, con decreto del presidente della giunta provinciale, una indennità di presenza nella misura di cui all'art 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

Art. 8.

Suddivisione delle acque interne

Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche o acque private collegate con le acque pubbliche della regione Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone:

Zona *A*: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi, situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica in:

provincia di Verona, con la linea ferroviaria Milano-Venezia, dal confine con la provincia di Brescia fino al confine con la provincia di Vicenza, escluso il lago di Garda;

provincia di Vicenza, con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino all'intersecazione con quella di Vicenza-Treviso; dal cavalca-ferrovia di Corso Padova, a Vicenza lungo la s.s. n. 11 sino a Torri di Quartesolo al bivio con la provinciale « Camisana »; lungo la stessa sino al confine con la provincia di Padova;

provincia di Padova, con la strada Camisano-Piazzola sul Brenta; con la strada provinciale Piazzola sul Brenta-Campo San Martino e con la strada Campo S. Martino-S. Giorgio delle Pertiche-Camposampiero-Loreggia, fino al confine trevigiano;

provincia di Treviso, con il tratto dell'incrocio tra la s.s. n. 307 fra Loreggia e Resana e il confine con la provincia di Padova e, lungo il confine stesso, sino all'incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto con la strada Badoere-Le Ongarie-via Costa Mala, fino all'incrocio con la Noalese e quindi per Canizzano-S. Angelo fino all'incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; da qui con la linea ferroviaria Treviso-Oderzo-Motta di Livenza fino al confine con la provincia di Venezia;

provincia di Belluno, tutte le acque;

provincia di Venezia, con la linea ferroviaria Mestre-Latisana, dal confine provinciale presso S. Stino di Livenza al confine provinciale presso S. Michele al Tagliamento con l'inclusione dei canali Taglio Inferiore (Mirano-Marano) e Draganziolo.

Zona *B*: comprende tutte le altre acque esistenti a valle della zona « A » e a monte della « C », delimitata dalla strada statale « Romea » n. 309 e dalla linea ferroviaria Mestre-Portogruaro, a eccezione della così detta Valle di Brenta nella parte compresa tra la « Romea » medesima e la s.p. fra Cascina di Colombera e Brondolo.

Zona *C*: comprendente le restanti acque ubicate a valle della delimitazione della zona « B » e le acque marittime interne.

Art. 9.

Classificazione della pesca

L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, nelle seguenti classi:

pesca professionale;

pesca dilettantistica o sportiva;

pesca scientifica e interventi di protezione ittica.

La pesca professionale è l'attività che viene esercitata in modo esclusivo o prevalente, a scopo di lucro e può svolgersi sia in forma cooperativistica che in forma autonoma.

La pesca dilettantistica o sportiva è l'attività che viene esercitata nel tempo libero, senza scopo di lucro.

La pesca scientifica e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione e protezione e il loro esercizio è subordinato al rilascio di una apposita autorizzazione da parte della Regione.

I pescatori di mestiere, allo scopo di ottenere la licenza di pesca di categoria « A », devono comprovare l'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e possono usare le reti e attrezzi di pesca consentiti dal regolamento regionale.

I pescatori di mestiere, iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi e in possesso del permesso previsto dalla legge 15 marzo 1975, n. 589, possono ottenere la licenza di pesca di categoria « A » per esercitare la stessa nelle acque interne, senza l'obbligo di iscrizione nel registro dei pescatori di professione in acque interne.

I pescatori dilettanti o sportivi possono esercitare la pesca esclusivamente con i mezzi previsti dalla licenza regionale, in conformità alle limitazioni stabilite dal regolamento regionale.

La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria « B », esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento regionale.

La pesca subacquea può essere effettuata soltanto dall'alba al tramonto.

Art. 10.

Autorizzazione di pesca

Per esercitare la pesca nelle acque interne della regione Veneto è necessario essere muniti:

della licenza di pesca rilasciata in conformità a quanto stabilito dalle leggi dello Stato e della regione Veneto e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, le cui attestazioni di versamento devono essere allegate al libretto-pesca;

del tesserino regionale di pesca per le acque ove è richiesto e limitatamente ai pescatori non professionisti, che ha validità annuale e può essere ottenuto previo versamento dell'importo corrispondente al costo del tesserino stesso.

In ciascun foglio del tesserino, che è strettamente personale e non cedibile, dovrà essere preventivamente indicata, la giornata di uscita e, successivamente, il numero delle catture, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di pesca.

I cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero possono ottenere il permesso di pesca equiparato alla licenza di categoria « B » presso le amministrazioni provinciali che lo rilasceranno su apposito stampato predisposto dalla Regione. Il permesso predetto non è soggetto alle tasse o sopratasse regionali, escluse quelle di bollo vigenti, ha validità di tre mesi e non potrà essere rinnovato nel corso dell'anno.

I pescatori residenti e non residenti nella regione Veneto e i cittadini stranieri possono ottenere il tesserino regionale da una delle amministrazioni provinciali del Veneto o da' comune ove temporaneamente soggiornano, versando, preventivamente, l'importo relativo al costo del tesserino.

La Regione trattiene il 20 per cento delle entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per licenze di pesca che utilizza per attuare interventi di protezione dell'ambiente e per corresponsione dell'indennità di cui al successivo art. 14, nonché per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

La regione Veneto suddivide, tra le province, il restante 80 per cento degli introiti derivanti dalle tasse regionali, relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di pesca.

Tale suddivisione si effettua tenendo conto della superficie degli specchi d'acqua, del numero e della lunghezza dei corsi d'acqua e del numero dei pescatori di ogni provincia e dei costi dei ripopolamenti e della vigilanza.

Le province utilizzano gli importi loro spettanti per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni delegate, per effettuare un'efficace opera educativa e informativa nei confronti dei pescatori e per procedere a una costante azione di ripopolamento ittico.

Le province riservano una quota-parte degli introiti, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento in favore di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni professionali dei pescatori e delle associazioni o federazioni di pescatori dilettanti o sportivi, operanti a livello regionale o nazionale, su dettagliati programmi preventivamente presentati alle amministrazioni provinciali e approvati, in linea tecnica, dalla giunta provinciale, previo parere della commissione tecnica consultiva provinciale pesca di cui all'art. 7.

Art. 11.

Divieti e permessi di pesca

E' proibita la pesca con materiale esplodente, nonché con l'uso della corrente elettrica o, comunque, con sostanze atte, come mezzo diretto, a stordire e catturare gli organismi acquatici, di cui all'art. 2; tali organismi non potranno essere raccolti nè commerciati.

E' fatto obbligo tassativo di costruzione, manutenzione e funzionalità di scale di monta presso opere idroelettriche e ogni tipo di impianto che ostacoli la rimonta delle varie specie ittiche.

E' vietato collocare, attraverso i corsi o bacini di acqua pubblica, apparecchi fissi o mobili di pesca e non, che possono impedire del tutto il passaggio degli animali acquatici, salvo che non si tratti di opere concesse a titolo di allevamento ittico, per sbarramenti idroelettrici o per altri scopi, assentiti a norma di legge.

E' pure vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua comunque in via di prosciugamento, naturale o artificiale.

Gli utenti di acque pubbliche, come precisato al precedente comma, o di acque private comunicanti con quelle pubbliche, prima di porre in asciutta completa o incompleta corsi o bacini di acque, devono darne avviso al presidente della giunta provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dal medesimo presidente, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 23 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare le operazioni di recupero degli animali acquatici, al quale provvedono le amministrazioni provinciali anche con l'uso di apparecchiature elettriche.

E' fatto divieto di immettere nelle acque di tipo « A » le seguenti specie ittiche: lucci, pesce gatto, pesce persico, persico trota, luccioperca e ogni altra specie ritenuta nociva alla sopravvivenza dei salmonidi.

Art. 12.
Lunghezze minime dei pesci ed epoca di proibizione di pesca

Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici delle acque interne devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:

trota di lago cm 25; carpione cm 25; salmonidi cm 20; coregone cm 30; temolo cm 30; pesce persico reale cm 20; tinca cm 20; carpa cm 30; agone, alosa, persico trota, sardina cm 15; storione cm 60; anguilla cm 30; barbo cm 25; cavedano cm 25; luccio cm 30; gambero cm 7.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale e quella del gambero, dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

Per le acque ricadenti in territori classificati montani ai sensi delle vigenti leggi, nonché per la zona « C », potranno essere stabilite, dal regolamento regionale, misure diverse per quanto attiene ai salmonidi e ai timallidi.

La pesca di detti animali acquatici è proibita nei seguenti periodi:

trota di lago: dal 15 ottobre al 15 febbraio;
carpione: dal 1° dicembre al 31 gennaio, e dal 1° al 31 luglio;
salmonidi: dal 1° ottobre al 30 marzo,
coregone: dal 15 dicembre al 15 gennaio;
temolo: dal 15 gennaio al 15 aprile;
pesce persico reale: dal 1° al 31 maggio;
persico trota: dal 1° al 31 maggio;
tinca: dal 1° al 30 giugno;
carpa: dal 1° al 30 giugno;
agone, alosa, sardina: dal 15 maggio al 15 giugno;
luccio: dal 1° gennaio al 28 febbraio;
gambero: dal 1° aprile al 30 giugno.

Per le acque ricadenti in territori classificati montani, ai sensi delle vigenti leggi, nonché per la zona « C », potranno essere stabiliti, dal regolamento regionale, periodi diversi per quanto attiene ai salmonidi e ai timallidi.

Nei detti periodi di divieto di pesca, a eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopraindicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, nè di smercio nei pubblici esercizi.

Ai fini della tutela e del migliore rendimento delle risorse biologiche delle specie ittiche, il cui ambiente abituale e naturale è identificabile con le acque marittime comunicanti con lagune, bacini e corsi d'acqua, salsa o salmastra nonché nelle lagune, le lunghezze minime totali che gli animali acquatici, nelle medesime viventi, devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi, non ne siano vietate, sono quelle previste dagli articoli 87, 88, 89, 90 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1969, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le specie non previste dal presente articolo, il regolamento regionale potrà stabilire le misure minime e i periodi di divieto della pesca e il commercio in base alle necessità ambientali e al patrimonio ittico.

Art. 13.
Vigilanza e ripopolamenti

Le province competenti per territorio possono istituire zone di ripopolamento ittico in cui sarà fatto divieto di qualsiasi attività di pesca per un periodo non inferiore ad anni due, nè superiore ad anni cinque.

Tali zone devono essere in numero ed estensione sufficienti a garantire l'incremento dell'indice di pescosità.

Agli effetti della determinazione delle zone di ripopolamento e per una migliore disciplina della pesca in tutti i corsi d'acqua, il territorio di ogni provincia può essere suddiviso in compartimenti coincidenti, per quanto possibile, con i bacini imbriferi dei corsi d'acqua principali e ben delimitati da infrastrutture o linee facilmente rilevabili.

La vigilanza verrà effettuata, nel territorio di loro competenza, a opera delle amministrazioni provinciali che, oltre a coordinare e disciplinare l'attività di vigilanza, possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescatori e dei cacciatori.

Le giunte provinciali organizzeranno periodicamente corsi obbligatori di formazione, qualificazione e aggiornamento delle guardie sia dipendenti direttamente dalle province che quelle volontarie.

Capo III
DIRITTI ESCLUSIVI E CONCESSIONI

Art. 14.
Diritti esclusivi di pesca

Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.

A tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria.

L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca può essere disposta dalla giunta regionale su richiesta della provincia territorialmente competente, osservate le disposizioni di cui agli articoli 25 e 29 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni.

Art. 15.
Concessioni di piscicoltura in acque interne

Le concessioni di piscicoltura in acque interne previste dall'art. 11 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni con le quali può essere consentita l'esclusività della pesca per la durata massima di anni quindici, salvo rinnovo, possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico. ai sensi del medesimo art. 11 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604,

Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque di cui al quarto comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono rilasciate dalla giunta regionale, fermo restando l'obbligo di acquisizione del parere di cui al terzo comma del medesimo articolo.

Art. 16
Acque di bonifica

Entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, d'intesa con la provincia, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca e della piscicoltura possono arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica. I suddetti elenchi potranno essere previsti su richiesta degli enti aventi in gestione le acque sopraindicate.

L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente comma è vietato.

In tali acque può essere catturato da personale incaricato dalle province il materiale ittico esistente, d'intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento e ittiogenici.

L'esercizio della pesca nelle restanti acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso della licenza di tipo « B ».

Sentiti i comuni territorialmente interessati, le province possono riservare a favore dei pescatori di professione residenti nei comuni stessi e iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, parte delle acque non comprese negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo tenuto conto delle caratteristiche di portata e pescosità naturale.

Per particolari esigenze di difesa del patrimonio ittico ed ecologico, le province possono rilasciare concessioni nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al primo comma, ad associazioni sportive di pescatori locali, a condizione che siano regolarmente costituite e diano prova di capacità ed esperienza nel campo della fauna ittica, nonché in quello del rispetto dell'ambiente.

Art. 17.
Accesso agli argini

E' sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca, salvo motivi di sicurezza, di pubblico interesse o di tutela delle produzioni agricole e dell'acquacoltura.

Capo IV
GARE DI PESCA SPORTIVA, APPRENDISTI E COLLABORATORI: PESCATORI DI PROFESSIONE NELLE ACQUE DELLA ZONA « C »

Art. 18.
Gare di pesca sportiva

Relativamente alle zone di cui all'art. 8, i presidenti delle giunte provinciali approvano il calendario delle gare o manifestazioni di pesca sportiva nelle acque della provincia, fissando

anche i tratti dei corsi d'acqua dove le stesse si svolgono, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale della pesca.

Durante le gare o manifestazioni di pesca sportiva, i medesimi tratti vengono chiusi alla libera pesca e tali rimangono: per la zona « A », dal momento dell'immissione del pesce fino a cinque giorni dal termine della gara, per dar modo al pesce di diffondersi nell'ambiente; per le zone « B » e « C », dalla mezzanotte del giorno precedente la gara al termine della stessa.

Per la inclusione nel calendario, gli organismi interessati presentano domanda al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, entro il 31 gennaio per la zona « A » ed entro il 15 marzo per le zone « B » e « C », con il programma delle manifestazioni.

La inclusione nel calendario è subordinata:

per le acque in cui si effettuano gare di pesca a salmonidi, gli organizzatori sono tenuti a immettere nelle stesse, almeno 12 ore prima della gara sotto il controllo delle guardie addette alla vigilanza, chilogrammi 1 di salmonidi per ogni concorrente iscritto a ciascuna gara, tenuto conto della salvaguardia delle specie indigene;

per le acque in cui si effettuano gare di pesca a ciprinidi, valgono le disposizioni di cui al comma precedente.

La misura di tali salmonidi o ciprinidi dovrà essere superiore a quelle minime previste dalla presente legge.

I concorrenti ammessi alle gare regolarmente autorizzati possono partecipare alle medesime nei tratti di cui al primo comma del presente articolo anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'art. 10, ove richiesto. Le gare autorizzate vengono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni suindicate.

Art. 19.
Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione

Nelle acque interne della zona « C » il coniuge del pescatore di professione, in qualità di « coadiuvante » e i figli, in qualità di « apprendisti » dal quattordicesimo anno di età e fino al compimento del diciottesimo, possono coadiuvare il pescatore titolare purché siano assicurati contro gli infortuni presso l'INAIL o presso altro istituto assicurativo e siano muniti della licenza di pesca di categoria « A ».

Le amministrazioni provinciali rilasciano la predetta licenza, senza l'obbligo dell'iscrizione nel registro dei pescatori di professione, su domanda del pescatore titolare, vistata dal sindaco del comune di residenza.

I collaboratori dei pescatori di professione e gli apprendisti utilizzano la licenza del titolare, sul quale l'amministrazione provinciale riporta i loro nominativi.

Capo V
PESCA E PISCICOLTURA IN ACQUE ALL'INTERNO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

Art. 20.
Proprietà private

Per la pesca nei laghetti, cave o specchi d'acqua esistenti all'interno di aree di proprietà privata, che siano comunicanti con acque pubbliche, in entrata o in uscita, o alimentate da acque sorgive, si applica la disciplina prevista dalla presente legge.

Per la piscicoltura, l'allevamento intensivo o estensivo, il ripopolamento ittico, la piscicoltura nelle zone di risaia, l'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle province allo scopo di accertare l'idoneità delle acque all'utilizzo richiesto e subordinare tale autorizzazione alle condizioni di sicurezza ecologica indicate dalla commissione di cui all'art. 6.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è richiesta anche per l'esercizio della pesca sportiva a pagamento e per le riserve di pesca.

Nella prima applicazione della presente legge, gli interessati sono tenuti a richiedere l'autorizzazione entro il termine che sarà indicato dal presidente della giunta regionale con proprio decreto in cui verranno precisate anche le direttive alle province delegate.

Art. 21.
Tabelle

Coloro che, ai sensi dei precedenti articoli, hanno titolo all'esercizio della pesca o della piscicoltura devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di tabelle nei luoghi indicati nelle relative autorizzazioni nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto, ai fini, soprattutto, della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'art. 33 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il tipo, le misure, le caratteristiche e i modi di apposizione delle tabelle saranno stabiliti con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Capo VI
SANZIONI

Art. 22.
Sanzioni amministrative

Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000.

Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale incorrerà in una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.

Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000.

Per le trasgressioni ad altri divieti contenuti nel testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 e relativi regolamenti di attuazione, le sanzioni amministrative ivi stabilite sono triplicate.

Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e con sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle sanzioni amministrative e il risarcimento del danno, verrà disposto dal presidente della giunta provinciale competente per territorio, il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.

Le amministrazioni provinciali sono tenute a impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a solo scopo di ripopolamento.

Capo VII
NORMA TRANSITORIA

Art. 23.
Pesca nella laguna di Venezia

Sino all'emanazione del regolamento per la pesca dilettantistico-sportiva nella laguna di Venezia, la licenza di pesca di tipo « B » rilasciata dalla provincia al pescatore dilettante o sportivo, abilita all'esercizio della pesca nella laguna di Venezia con l'uso esclusivo dei seguenti attrezzi:

1) non più di cinque canne, con o senza mulinello, per ciascun pescatore e con non più di tre ami ciascuna;

2) bilancia a mano o a carrucola.

Il lato massimo della rete non deve essere superiore a metri 2,50 mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a millimetri 10. La distanza tra più bilance misurata tra i punti più vicini, non deve essere inferiore a metri 20;

3) fiocina.

La distanza fra il primo e l'ultimo dente non deve superare i centimetri quindici. E' consentito l'uso dell'attrezzo con l'ausilio di fonte luminosa durante il periodo che sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 5 della presente legge;

4) fureghin.

Lunghezza massima consentita della rete metri 20. La larghezza della maglia non deve essere inferiore a millimetri 22. E' consentito l'uso di una sola rete per ciascun pescatore;

5) parangale fisso con non più di 100 ami.

E' consentito l'uso di un solo attrezzo per pescatore alla distanza non inferiore di metri 100;

6) volega.

Diametro non superiore a centimetri 50. E' consentito l'uso di tale attrezzo anche per la pesca primaverile delle seppie, con l'ausilio di fonte luminosa.

Al fine di tutelare le risorse biologiche della laguna al pescatore dilettante o sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di chilogrammi cinque di pesci pro-capite salvo il caso di un unico capo di peso superiore.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

Norma finanziaria

La spesa per l'anno 1981 per il pagamento delle indennità di presenza di cui agli articoli 6 e 7 graverà sul cap. 192019110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 25.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 dicembre 1981

BERNINI

(1328)

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1982, n. 1.

Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' consentito l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale, nonché ad attività commerciali, anche ricadenti, alla data del 3 gennaio 1979, in zone non destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali, per documentate esigenze relative a:

riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva o aziendale;

aumento del numero degli addetti;

igiene ambientale e sicurezza del lavoro;

applicazione delle leggi vigenti.

Art. 2.

La concessione per l'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, è rilasciata sulla base della convenzione di cui al successivo art. 4 e ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, fino al 31 dicembre 1984.

Art. 3.

Nei casi di cui all'art. 1, l'ampliamento, da realizzarsi anche in fasi successive, è ammesso fino al massimo del 60 per cento della superficie lorda adibita, anche su più piani, ad attività di produzione o ad attività commerciale, alla data del 3 gennaio 1979; e il rapporto di copertura complessivo non può superare il 60 per cento della superficie del fondo di pertinenza alla data del 3 gennaio 1979. L'ampliamento non può comunque superare la superficie lorda di mq 2.000.

Nel caso di attività produttive industriali o artigianali, qualora insieme e mediante l'ampliamento sia previsto, per ragioni di razionalizzazione, l'accorpamento di diverse porzioni dell'immobile produttivo esistente, l'ampliamento stesso una volta definito nella sua entità superficiale con i criteri ed entro i limiti di cui al comma precedente, può essere aumentato della superficie corrispondente a quella degli ambienti esistenti che si intendono accorpare purché, nella convenzione di cui al successivo art. 4 sia prevista o la demolizione delle porzioni da dismettere o una permuta di destinazione d'uso tra superfici per attività produttive e superficie con altra destinazione d'uso ivi ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti.

Nel progetto di ampliamento deve essere prevista l'area per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura complessiva del 10 per cento della superficie del fondo su cui insiste l'edificio.

In zona territoriale omogenea «A»: centro storico, sono ammessi solo gli interventi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso per attività produttive o commerciali, disciplinati dallo strumento urbanistico attuativo.

L'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, degli edifici ricadenti sulle fasce di rispetto da strade o da corsi d'acqua è consentito se l'edificio ampliato non sopravanza verso il fronte da cui il rispetto viene calcolato. Il rilascio della concessione è soggetto a un preventivo atto di sottomissione con il comune, registrato e trascritto, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per le nuove opere autorizzate.

Gli ampliamenti previsti dalla presente legge non sono ammessi nelle zone destinate a pubblici servizi dagli strumenti urbanistici.

L'ampliamento, così come regolato dalla presente legge, è consentito anche per gli edifici ricadenti nelle zone per gli insediamenti produttivi o commerciali.

In ogni caso l'ampliamento deve essere realizzato nel rispetto della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la tutela dell'inquinamento dell'acqua, della legge 13 luglio 1966, n. 615, per la tutela dell'inquinamento dell'aria, e loro successive modifiche e loro regolamenti, e dei regolamenti comunali di igiene e polizia urbana.

Art. 4.

La concessione per l'ampliamento è subordinata alla stipula di una convenzione con cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Gli ampliamenti previsti dalla presente legge sono concessi indipendentemente dall'inserimento delle relative aree nei programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Art. 6.

Il consiglio comunale, con propria deliberazione, decide se intende avvalersi della facoltà consentita dalla presente legge, eventualmente individuando le aree e stabilendo le attività produttive alle quali non applicare le agevolazioni previste.

Detta deliberazione è trasmessa alla giunta regionale per l'approvazione; essa s'intende concessa qualora, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, la giunta regionale non abbia rappresentato al comune esigenze istruttorie.

In quest'ultima ipotesi, la giunta regionale assume le definitive determinazioni di propria competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle notizie o degli atti richiesti.

Art. 7.

La presente legge sostituisce la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 73.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 12 gennaio 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1982, n. 2.

Integrazione dell'art. 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, relativo al patrocinio legale assicurato dalla Regione ai propri dipendenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'impiegato interessato, anziché avvalersi dell'assistenza legale assicurata alla Regione dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ricorra a un libero professionista di sua fiducia, la Regione, nel caso in cui il giudizio si concluda con provvedimento definitivo di proscioglimento in sede penale o di esito favorevole in sede civile, può provvedere nel rispetto di quanto disposto nei commi precedenti, su domanda dell'interessato con allegata relativa parcella vistata dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competente, al rimborso o al pagamento a favore del dipendente delle spese e onorari di difesa a suo carico, ivi comprese le spese di eventuali consulenze tecniche, comunque nei limiti delle tariffe forensi ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 12 gennaio 1982

BERNINI

(1329)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1982, n. 3.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 50, relativa a: « Abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5, e norme transitorie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del 22 gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 50, relativa a « Abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5 e norme transitorie » vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

al primo comma dell'art. 2 è fatta la seguente aggiunta: « come permangono anche gli effetti delle violazioni commesse »;

il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dai seguenti nuovi commi:

« Le domande di trasferimento o di variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o della concessione, nonché quelle di proroga dei termini, nel rispetto dei progetti approvati, in qualsiasi momento presentate, sono decise dalla giunta regionale, sentite la seconda e terza commissione consiliare.

Fino all'emanazione di una nuova legge regionale è sospesa ogni determinazione sulle domande di autorizzazione o di concessione per l'apertura di nuove cave e per l'ampliamento di cave in atto presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Per far fronte alla necessità di materiale di cava, che non sia possibile soddisfare altrimenti, potranno eccezionalmente essere rilasciate, secondo la procedura stabilita al primo comma, autorizzazioni o concessioni per l'apertura di nuove cave o per l'ampliamento di cave in atto. A tal fine le domande dovranno essere redatte e decise secondo i criteri che saranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sulla base dei seguenti principi:

a) evitare turbamenti all'equilibrio economico-produttivo dai quali possono derivare effetti negativi sui livelli occupazionali e sui costi del settore estrattivo e delle attività connesse;

b) perseguire un corretto uso del territorio nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 gennaio 1982

BERNINI

(1330)

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 4.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 29 gennaio* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 5.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 29 gennaio* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 6.

Lotta e profilassi della rabbia silvestre.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 29 gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative concernenti la lotta e la profilassi della rabbia silvestre sono subdelegate ai comuni che si avvalgono dei servizi veterinari multizonali delle unità sanitarie locali, di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77.

Art. 2.

Per favorire l'attuazione di iniziative riguardanti la lotta e la profilassi della rabbia silvestre la giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle unità sanitarie locali, il cui territorio sia stato dichiarato zona infetta o zona di sospetta infezione dalla competente autorità sanitaria in seguito al manifestarsi di casi di rabbia:

a) contributi annuali per la corresponsione di premi, nella misura di lire cinquantamila, per ciascuna volpe catturata o rinvenuta morta. Le volpi devono essere consegnate intere, non spellate, all'Istituto zooprofilattico delle Venezie a cura se possibile dei servizi multizonali antirabbici;

b) contributi annuali per la costruzione di canili e per altre spese inerenti alla gestione del servizio antirabbico multizonale.

Per ottenere i contributi le unità sanitarie locali interessate devono presentare un'apposita domanda indirizzata al presidente della giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere presentato al presidente della giunta regionale un rendiconto dettagliato sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta dal servizio multizonale.

Art. 3.

Le guardie giurate, i guardiacaccia e le guardie forestali sono autorizzati a far uso delle armi da fuoco anche durante le ore notturne per l'abbattimento delle volpi, limitatamente all'ambito territoriale e al periodo di tempo stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Per gli interventi stabiliti dall'art. 2 della presente legge sono stanziate annualmente, a decorrere dal 1982 per la durata di cinque anni:

1) L. 60.000.000 per i contributi di cui alla lettera *a*);

2) L. 200.000.000 per i contributi di cui alla lettera *b*).

Art. 5.

Sono abrogate le leggi regionali 2 dicembre 1977, n. 71 e 7 marzo 1980, n. 12.

In via transitoria la giunta regionale è autorizzata a corrispondere per l'anno 1981 alla provincia di Belluno contributi fino a un massimo di L. 30.000 per ogni volpe catturata o abbattuta, purché consegnata intera, non spellata.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante imputazione alla categoria I del titolo IV del bilancio pluriennale 1982-84.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 7.

Estensione dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'intesa interregionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, stipulata ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui alle leggi regionali:

dell'Emilia-Romagna, n. 15 in data 17 marzo 1980;
della Lombardia, n. 82 in data 7 giugno 1980;
del Veneto, n. 50 in data 10 agosto 1979,

e alla conseguente convenzione sottoscritta il 14 novembre 1979 in Milano, è estesa alla regione Piemonte, come stabilito dalla stessa Regione con legge regionale 3 settembre 1981, n. 40.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, in aggiunta alle linee navigabili già completate nella citata convenzione entrano a far parte della rete idroviaria dell'intesa di cui all'articolo precedente anche il tratto del fiume Po da foce Ticino a Casale Monferrato, della lunghezza di km 65, in territorio lombardo e piemontese e l'idrovia litoranea Veneta, per il tratto da foce Silone, nella laguna di Venezia, al fiume Tagliamento, della lunghezza di km 73,500, in territorio veneto.

Art. 3.

Con decorrenza 1° gennaio 1981 entrano a far parte:

a) del comitato interregionale di cui all'art. 6 della convenzione, l'assessore ai trasporti della regione Piemonte;

b) della commissione consultiva tecnico-amministrativa di cui all'art. 7 della convenzione, due membri designati dalla regione Piemonte secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

Art. 4.

Con decorrenza 1° gennaio 1981, alle funzioni previste dall'art. 4 della convenzione, sono aggiunti i compiti relativi a studi, ricerche, sperimentazioni e progettazioni nonché a pubblicazioni inerenti la navigazione interna padano-veneta, e le spese generali di funzionamento dell'intesa.

Art. 5.

Restano ferme tutte le altre clausole della convenzione in vigore fra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto salvo le modalità di riparto degli oneri, di cui all'art. 5, che a decorrere dal 1° gennaio 1981 sono suddivisi tra le quattro regioni, restando immutate le tre aliquote.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere, congiuntamente ai presidenti delle giunte regionali delle altre Regioni dell'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle quattro leggi regionali, l'atto aggiuntivo della convenzione di intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, secondo lo schema allegato.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1982

BERNINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 8.

Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro della realizzazione degli obiettivi fissati dal P.R.S. approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, la Regione attua provvedimenti per il potenziamento e l'ammodernamento dei trasporti e delle vie di comunicazione.

Art. 2.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a realizzare le opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse, e secondo l'ordine di priorità sottoindicato:

	Importo
1) *a)* completamento del tratto veneto dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco Po di Levante	L. 18.000.000.000
1) *b)* completamento e ammodernamento del canale Po-Brondolo	» 1.500.000.000
1) *c)* porti interni del Po di Levante e dell'area attrezzata Adria-Loreo, di Rovigo e di Legnago	» 7.000.000.000
2) *a)* completamento dell'idrovia Padova-Venezia	» 12.000.000.000
2) *b)* porto interno di Padova	» 1.000.000.000
3) ammodernamento del tratto veneto della linea navigabile litoranea Veneta e relative diramazioni	» 12.500.000.000

Si dà atto che alle opere di navigazione interna di cui ai punti 1*a*) e 2*a*) viene destinata, in aggiunta ai fondi stanziati con la presente legge, l'assegnazione di L. 16.000.000.000 disposta dallo Stato ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, di cui alla deliberazione del C.I.P.E. assunta nella seduta del 29 aprile-6 maggio 1981 con la seguente distribuzione:

	Importo
completamento del tratto veneto dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante	L. 10.000.000.000
completamento dell'idrovia Padova-Venezia	» 6.000.000.000

La giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare interventi nei porti del lago di Garda entro il limite di spesa di L. 2.000.000.000 e a realizzare interventi o erogare contributi agli enti interessati per la realizzazione dell'interporto a servizio del porto di Venezia, del Quadrante Europa di Verona e del Centro smistamento merci e scambio intermodale di Padova entro i limiti di spesa di L. 5.000.000.000, L. 4.000.000.000 e L. 2.000.000.000 rispettivamente.

La giunta regionale è altresì autorizzata a erogare contributi per i porti marittimi di Venezia e di Chioggia ai sensi e con le finalità di cui alle leggi regionali 8 giugno 1978, n. 24, 4 maggio 1979, n. 33, 4 maggio 1979, n. 34 e 24 agosto 1979, n. 61, compresa la costruzione nel porto di Chioggia di una rimessa per attrezzature portuali con annessa officina di manutenzione e servizi per il personale, entro il limite complessivo di spesa di L. 12.000.000.000.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a finanziare, in tutto o in parte, la progettazione di opere di rilevante interesse regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, non assistite dai benefici previsti dalla presente legge, fino a un ammontare complessivo di L. 3.000.000.000.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a concedere a enti locali, singoli o consorziati e a società a partecipazione pubblica, contributi sulla spesa necessaria all'esecuzione di interventi nei seguenti settori:

a) parcheggi scambiatori, parcheggi di penetrazione e autosili, per il potenziamento del trasporto pubblico a salvaguardia dei centri storici;

b) autostazioni di preminente interesse regionale;

c) autoporti nelle località di preminente interesse regionale;

d) interventi per l'eliminazione di passaggi a livello e per l'adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali;

e) centri programmati a livello di bacini di trasporto per la manutenzione di automezzi in servizio pubblico;

f) infrastrutture di raccordo ferroviario, stradale, portuale e sulle linee navigabili e relative attrezzature, a servizio di insediamenti industriali e commerciali di preminente interesse regionale;

g) costruzione di natanti fluviali e fluviomarittimi, chiatte e spintori da adibire al trasporto merci e passeggeri sulle idrovie e attrezzature di cantieri navali relativi.

Per gli interventi di cui alla lettera *g)* i contributi possono essere concessi anche a favore di soggetti e società privati.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a concorrere, entro i limiti del finanziamento della presente legge, alla spesa per l'attuazione o il completamento delle opere di competenza regionale di cui all'art. 2, anche se fruenti di finanziamento statale.

Art. 6.

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 la giunta regionale provvede direttamente oppure mediante affidamento in concessione; in tal caso l'importo delle opere comprenderà una aliquota fissa e invariabile pari al 7 per cento dell'ammontare dei lavori e delle spese ammissibili, da corrispondere al concessionario per spese generali e tecniche.

Prima dell'approvazione definitiva dei progetti finanziati con i fondi di cui agli articoli 2 e 3 la giunta regionale riferirà alla competente commissione consiliare sui principi informatori e sulle caratteristiche fondamentali degli stessi.

Per le opere portuali riguardanti i posti di Venezia e Chioggia, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 8 giugno 1978, n. 24, 4 maggio 1979, n. 33, 4 maggio 1979, n. 34 e 24 agosto 1979, n. 61.

Per la progettazione e la direzione dei lavori da eseguire direttamente la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi anche di studi professionali privati con spese a carico della presente legge.

Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4 la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo costante per venti anni nella misura dell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Ai fini della valutazione della spesa ammissibile l'ammontare di ogni singola opera ammessa a contributo comprenderà una aliquota fissa e invariabile, pari al 7 per cento del costo delle opere, per spese generali e tecniche.

Art. 8.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, di cui all'art. 4, gli interessati formuleranno un'apposita domanda entro il termine e con le modalità stabilite dalla giunta regionale, specificando gli interventi che intendono attuare.

Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica atta a dare ragione dell'intervento che il richiedente intende attuare, in particolare le richieste di finanziamento per gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere corredate da apposito piano di circolazione urbano; per quelli di cui alla lettera *b*) dovrà essere anche dimostrato il loro coordinamento con la stazione ferroviaria, mentre per quelli di cui alla lettera *c*) dovrà essere dimostrato il loro effetto sulla razionalizzazione del trasporto merci a livello unimodale su gomma.

Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la giunta regionale, sulla base delle indicazioni dei documenti e degli strumenti della programmazione regionale, formulerà un piano pluriennale di finanziamento che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio regionale. Entro i trenta giorni successivi all'approvazione del piano pluriennale, la giunta regionale fisserà i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.

Art. 9.

L'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi, di cui alla presente legge, avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 10.

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 7 è fissato il limite di impegno annuo di lire 2.400 milioni a partire dall'esercizio 1983.

Con la rispettiva legge di bilancio verrà fissato l'impegno per ciascuno degli esercizi finanziari a partire dal 1983 e per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 4 e 7.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 32, ultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Allo scopo di garantire in via prioritaria il completamento delle opere di cui ai punti 1*a*), 1*b*) e 1*c*) dell'art. 2, annualmente la legge di bilancio prevederà gli stanziamenti integrativi eventualmente necessari per supplire ai maggiori costi o a nuove esigenze relativi a dette opere.

Art. 11.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) in quanto a lire 80 miliardi mediante la contrazione di mutui, con idonei istituti al saggio massimo del 20 per cento e per la durata di venti anni;

b) in quanto a lire 2.400 milioni mediante utilizzazione delle somme stanziate nella categoria VI del titolo XIX per l'esercizio 1983 del bilancio pluriennale 1981-83.

L'onere del servizio dei prestiti in cui al sub *a*) è imputato allo stanziamento per l'esercizio 1983, alla cat. VII del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981-83.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1982

BERNINI

(1331)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821150)